

CULTURA PENALE E SPIRITO EUROPEO

CECILIA VALBONESI

La ricerca di una tutela sovranazionale dell'ambiente: ascendenze sistematiche e prospettive applicative del crimine di *ecocidio* nel contesto eurounitario

Il lavoro muove dalla consapevolezza della necessità di affidare ad una dimensione sovranazionale il compito di regolare e reprimere le forme più pervasive di danno all'ambiente. In questo processo di internazionalizzazione della tutela, un ruolo centrale viene conferito al c.d. ecocidio, una nozione la cui portata semantica evoca la criminalizzazione delle forme maggiormente gravi e diffuse di distruzione dell'ambiente. Proprio all'ecocidio, infatti, la Direttiva UE 2024/1203 affida un ruolo centrale nella tutela futura dell'ambiente. Innanzi ai molti interrogativi suscitati da questa scelta, il contributo ripercorre l'odierno dibattito politico, sociale e giuridico, ricostruendo dapprima le ascendenze storiche dell'ecocidio per poi soffermarsi sul dibattito che ha accompagnato la proposta di inserimento del crimine di ecocidio nell'ambito della cognizione della Corte Penale Internazionale. Muovendo dall'esame delle soluzioni normative prescelte dagli ordinamenti che hanno già introdotto figure assimilabili all'ecocidio, il contributo si interroga poi sulla possibilità che la previsione offerta dalla Direttiva possa soddisfare le istanze di tutela sovranazionali e, al contempo, si mostri in grado di offrire una cornice legislativa davvero ossequiosa dei principi che debbono presidiare l'incriminazione penale. Il lavoro evidenzia, infine, le criticità che si profilano con riferimento alla disciplina prevista per le persone giuridiche, divisa fra un significativo inasprimento sanzionatorio e l'obiettivo di una efficace riparazione del danno, quest'ultimo suscettibile di preziosi sviluppi in una prospettiva tanto *de iure condito* quanto *de iure condendo*.

The pursuit of a supranational protection of the environment: systematic origins and enforcement perspectives of the crime of ecocide in the European Union context.

The paper moves from the need to entrust a supranational dimension for regulating and repressing the most pervasive forms of environmental damage. In this process of internationalization, a central role is given to so-called ecocide, a notion that evokes the criminalization of the most serious and widespread forms of environmental destruction. It is precisely to ecocide, in fact, that the EU Directive 2024/1203 entrusts a central role in the future protection of the environment. Considering the many questions raised by this choice, the contribution runs through the current political, social and legal debate, first reconstructing the historical origins of ecocide and then focusing on the debate that followed the proposal to include the crime of ecocide within the jurisdiction of the International Criminal Court. Starting from the examination of the regulatory options chosen by the legal systems that have already introduced crimes similar to ecocide, the contribution then examines the possibility that the provision offered by the Directive may satisfy supranational protection requirements and, at the same time, appear capable of offering a legislative framework that is truly respectful of the principles that must safeguard criminal incrimination.

Lastly, the paper highlights the critical issues that arise for companies, split between a significant tightening of sanctions and the goal of an effective restoration for victims, the latter open to valuable developments both de iure condito and de iure condendo.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La genesi socio-economica della nozione di ecocidio. - 3. Genesi e problemi definatori della nozione di ecocidio. - 4. L'ecocidio nella "competenza" della Corte penale internazionale. - 5. La figura dell'ecocidio disciplinata nella Direttiva UE 2024/1203. - 6. L'incriminazione dell'ecocidio nelle diverse esperienze giuridiche nazionali. - 6.1. La fattispecie di *ecocide* nell'ordinamento francese - 6.2. L'incriminazione dell'ecocidio in Cile - 6.3. Le soluzioni offerte dall'ordinamento italiano. - 7. Attività industriali e tutela dell'ambiente fra severità sanzionatoria e prospettive riparative. - 8. L'ecocidio fra presente e futuro (*de iure condito* e *de iure condendo*).

1. *Considerazioni introduttive.* La ricerca di strumenti idonei al contrasto dei fenomeni lesivi che coinvolgono l'ambiente interessa oggi una dimensione sovranazionale alla quale si ritiene necessario affidare il compito di regolare e reprimere le forme più pervasive di danno.

In questo dibattito un ruolo centrale viene conferito al c.d. ecocidio, una nozione la cui portata semantica evoca la criminalizzazione delle forme maggiormente gravi e diffuse di distruzione dell'ambiente.

Innanzitutto a questi fenomeni non è più possibile mostrarsi indifferenti giacché, come autorevolmente sostenuto, «l'umanità, con il suo dominio distruttivo sulla natura, sta così trasformandosi in una sorta di metastasi che avvolge il pianeta, mettendone a rischio, in tempi non lunghissimi, la stessa vivibilità»¹.

Per questa ragione, numerosi studiosi e attivisti ambientali, affiancati dalle autorità politiche e dall'attuale Pontefice Francesco², sostengono il vasto movimento di opinione volto a far assurgere l'ecocidio a crimine internazionale, reputandolo uno strumento idoneo a contrastare quei fenomeni di ampia portata che stanno conducendo ad una seria compromissione della biosfera³.

L'ecocidio, così come altri crimini contro l'ambiente⁴, è oggi oggetto di una

¹ FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022, 29.

² KUSNETZ-SURMA-TALMAZAN, *As the Climate Crisis Grows, a Movement Gathers to Make 'Ecocide' an International Crime Against the Environment*, in www.insideclimatenews.org/news/07042021/climate-crisis-ecocide-vanuatu-the-fifth-crime/, 7 aprile 2021. L'appello del Pontefice è racchiuso nell'Enciclica PAPA FRANCESCO, *Laudato Si'*, 2015.

³ SASSOON, *Ecocide: Should Destruction of the Planet Be a Crime?*, in www.insideclimatenews.org/news/07042021/ecocide-should-destruction-of-the-planet-be-a-crime/, 7 aprile 2021

⁴ WATTS, *The 'Silent Victim'. Ukraine Counts War's Cost for Nature*, in

particolare attenzione suscitata dalla guerra in Ucraina⁵, nel contesto della quale si stanno consumando preoccupanti attacchi all'integrità degli ecosistemi in zone interessate da violentissimi conflitti⁶.

La consapevolezza della scarsa efficacia degli strumenti penalistici offerti dai singoli Paesi membri dell'Unione, predisposti nel quadro delle Direttive 99/2008/CE e 2009/123/CE, ha condotto il legislatore europeo a ripensare ad un sistema di obblighi di incriminazione legati a comportamenti particolarmente nocivi per l'ambiente, perpetrati da persone fisiche o giuridiche, cui si correlano sanzioni severe.

In quest'ottica, il 20 maggio 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE 2024/1203 avente ad oggetto: «norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione»⁷ (art.1). Essa mira ad armonizzare la disciplina dei reati ambientali all'interno delle legislazioni penali nazionali, prevedendo una tutela maggiormente cogente, ispirata a principi di precauzione e prevenzione, e finalizzata al ripristino, o comunque ad un ristoro, del danno ambientale cagionato, secondo il criterio del «chi inquina paga».

La lettura della Direttiva restituisce un quadro complesso, caratterizzato in primo luogo dall'obbligo di incriminazione di un novero di condotte più ampio di quello previsto dalle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, che sono integralmente sostituite.

In particolare, le condotte previste all'art. 3, par. 2, dovranno essere oggetto di sanzione penale ove qualificabili come "illecite", ovvero anche quando siano realizzate in base ad una «autorizzazione rilasciata da un'autorità compe-

www.theguardian.com/world/2023/feb/20/ukraine-war-cost-for-nature-russia, 20 febbraio 2023

⁵ GIGOVA, *Russia is Accused of 'Ecocide' in Ukraine. But What Does That Mean?*, in www.edition.cnn.com/2023/07/02/world/ukraine-ecocide-dam-collapse-crime-climate-intl-cmd/index.html, 3 luglio 2023.

⁶ STERIO, *Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2024, 56, 1, 223.

⁷ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Il testo della Direttiva è disponibile all'indirizzo www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401203.

tente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali» (art. 3, par. 1, co. 3).

Se la maggior parte delle condotte di cui al par. 2 dell'art. 3 sono punite, come in passato, anche a titolo di colpa (grave), la Direttiva si distingue invece per un generale inasprimento sanzionatorio⁸, e per la previsione, in caso di condanna, di sanzioni penali e amministrative accessorie⁹, così come di sanzioni pecuniarie, proporzionate alla gravità del fatto, alle condizioni - anche finanziarie - dell'autore del reato e ai benefici economici a lui eventualmente derivati dal reato. Infine, sono previste anche sanzioni interdittive¹⁰.

All'indicazione di termini prescrizionali minimi, distinti a seconda della astratta gravità delle condotte criminose (art. 11)¹¹, si accompagna una rinnovata centralità della responsabilità delle persone giuridiche, che si concretizza nella previsione di un apparato sanzionatorio particolarmente severo¹².

Ma la novità di maggior rilievo risiede sicuramente nella previsione dell'art. 3, par. 3, che impone agli Stati membri di prevedere l'incriminazione delle condotte elencate al par. 2 come «reati qualificati», qualora con esse vengano

⁸ La Direttiva prevede che «le pene per le fattispecie dolose non possono essere inferiori, nel massimo, a cinque anni di reclusione per le ipotesi più gravi (lett. d) e a tre anni per quelle meno gravi (lett. e)). Nel caso di commissione di reati da cui derivi la morte di una persona, inoltre, il massimo edittale non dovrà essere inferiore a dieci anni di reclusione per i reati dolosi (lett. a) e a cinque anni per quelli colposi (lett. c). Nelle ipotesi di "ecocidio", infine, la pena massima dovrà essere almeno pari a otto anni di reclusione (lett. b))».

⁹ Quali «l'obbligo di ripristinare l'ambiente (se il danno è reversibile) o di risarcire il danno cagionato (se irreversibile o l'autore non è in grado di procedere al ripristino)».

¹⁰ Tra le quali spiccano il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato, il divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche e la pubblicazione della sentenza.

¹¹ Ovvero «almeno dieci, cinque e tre anni, per i reati punibili con pena massima almeno pari, rispettivamente, a dieci, cinque e tre anni di reclusione. Tali termini dovrebbero garantire lo svolgimento dei procedimenti penali "entro un congruo lasso di tempo" e l'effettiva esecuzione delle sanzioni irrogate con sentenza definitiva», secondo quanto previsto dalla Direttiva.

¹² Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7, par. 2 della Direttiva impone, altresì, agli Stati di garantire - quantomeno nel caso dei reati commessi da soggetti apicali - che l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente «sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata», e comunque che il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore al 3% (per i reati meno gravi) o al 5% (per quelli più gravi) del fatturato mondiale della persona giuridica, o - in alternativa - a un importo corrispondente a 24 (nei casi meno gravi) o a 40 (nei casi più gravi) milioni di euro.

provocati «la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale sistema o habitat» oppure «danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque». Come esplicitato dal considerando n. 21, tali peculiari fatti-reato costituiscono «condotte paragonabili all'*ecocidio*, già disciplinato da taluni Stati membri e oggetto di discussione nei consessi internazionali»¹³.

Nell'auspicio di soddisfare le istanze di tutela provenienti dal dibattito internazionale che affida, come vedremo, alla nuova figura dell'*ecocidio* l'arduo compito di perseguire una tutela maggiormente cogente ed efficace dell'ambiente, il legislatore europeo ha tracciato il quadro di disciplina al quale dovranno prestare ossequio gli ordinamenti degli stati membri.

Ebbene, in attesa dell'auspicato rapido recepimento della Direttiva¹⁴, appare opportuno interrogarsi sull'opportunità di questa scelta, la sua presumibile efficacia e le conseguenze che essa potrà avere negli ordinamenti nazionali.

Per rispondere, certo non esaustivamente, a questi interrogativi, sarà opportuno dapprima sondare la "temperatura" dell'odierno dibattito politico, sociale e giuridico, cercando di ricostruire le eventuali ascendenze storiche dell'*ecocidio* e della definizione che ne è stata data dai più autorevoli promotori di una tutela più rigorosa del bene giuridico ambiente.

Alla luce di questa ricostruzione valuteremo se la previsione offerta dalla Direttiva possa dirsi il precipitato della vivace riflessione sul tema dell'*ecocidio*, indagando con particolare attenzione se essa, da un lato, soddisfi le istanze di tutela sovranazionali e, dall'altro, offra una cornice legislativa davvero ossequiosa dei principi che debbono presidiare l'incriminazione penale.

A questo proposito, richiameremo il dibattito che ha accompagnato la proposta di inserimento del crimine di *ecocidio* nell'ambito della cognizione della Corte penale internazionale, esaminando poi le soluzioni normative prescelte dagli ordinamenti che avevano già introdotto figure assimilabili, ancor prima che esso venisse tipizzato dalla normativa europea.

Il banco di prova dell'applicazione della fattispecie di *ecocidio* ci consentirà,

¹³ Il termine «*ecocidio*» è virgolettato anche nel passo del testo legale citato.

¹⁴ Fissato dall'art. 28 al 21 maggio 2026.

da un lato, di evidenziare alcune criticità che si profilano, con riferimento alla disciplina prevista per le persone giuridiche, divisa fra un significativo inasprimento sanzionatorio e la prospettiva di una efficace riparazione del danno, e, dall'altro, di formulare alcune ipotesi *de iure condito* e *de iure condendo*, focalizzate sull'importanza di strumenti quali i *Tribunali di opinione* e sulla rilevanza del ruolo della vittima, in un contesto di dialogo internazionale il cui sviluppo ci appare sin d'ora auspicabile.

2. La genesi socio-economica della nozione di ecocidio. Il termine “ecocidio” deriva dal greco “*oikos*”, casa, e dal latino “*caedere*”, uccidere, e descrive la «*distruzione consapevolmente perpetrata dell'ambiente naturale*» da parte dell'uomo¹⁵.

La potenza icastica del termine, evocativo di una condotta dalle conseguenze molto gravi, se non addirittura esiziali, costituisce il *luogo semantico* ideale per ospitare una riflessione sulle caratteristiche giuridiche, politiche, filosofiche, scientifiche e sociali che dovrebbe assumerne una rinnovata attenzione verso l'ecosistema.

Al nostro percorso, che si concentrerà sui profili giuspenalistici della tutela dell'ambiente in relazione alla costituenda fattispecie dell'ecocidio, sono funzionali alcune brevi riflessioni che attengono al contesto socio-economico nel quale si iscrive, e parimenti si legittima, l'obbligo di una più cogente tutela.

Non è certo un mistero che l'attuale modello di sviluppo, basato su sistemi di produzione e di consumo che superano la capacità rigenerativa delle risorse naturali, «ha portato la crisi ambientale a livelli senza precedenti, con disastri che aumentano di intensità ed estensione anno dopo anno»¹⁶.

Si tratta sia di fenomeni che potremmo chiamare “ecocidi naturali”, intesi

¹⁵ DEVOTO-OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, 2023. – voce: Ambiente «l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita delle comunità di esseri viventi».

¹⁶ Come evidenziato da GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, *La incorporación del ecocidio al Estatuto de Roma: ¿Una nueva herramienta para combatir la crisis climática?*, in *Revista de Derecho Ambiental*, 2023, 19, 1, 80. L'Autrice ne richiama alcuni particolarmente significativi: la fuga di gas in un impianto di pesticidi a Bhopal (India, dicembre 1984); l'incidente nucleare di Chernobyl (ex URSS, aprile 1986); la fuoriuscita di petrolio della Exxon Valdez (Alaska, marzo 1989); la fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon (Golfo del Messico, aprile 2010); il rilascio di materiale radioattivo dalla centrale nucleare di Fukushima (Giappone, marzo 2011) e gli incendi in Amazzonia (Brasile, da gennaio a settembre 2019).

quali manifestazioni distruttive causate dai soli fattori naturali, sia di fenomeni identificabili come ecocidi di matrice antropica, cagionati da scelte umane di impatto particolarmente nefasto.

Tuttavia, se caliamo questa presunta dicotomia su di un piano esperienziale, ci accorgiamo che essa risulta fallace giacché l'eziologia antropica delle conseguenze dannose sull'ambiente permea in modo pressoché totale ogni evento che ne altera l'equilibrio. Basti pensare alla fiorente riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici determinati da fattori di inquinamento riconducibili a scelte strategiche di interi comparti societari o di compagini governative poco sensibili ai temi ecologici¹⁷.

In questo quadro, coloro i quali invocano una maggiore tutela dei beni comuni trovano spesso un insormontabile ostacolo negli interessi economici che privilegiano il profitto rispetto alla sostenibilità a medio e lungo termine¹⁸. L'attuale volto della tutela dell'ambiente presenta, infatti, alcune caratteristiche peculiari che si identificano non solo nello squilibrio dei poteri fra i soggetti coinvolti, ma altresì nella pluralità degli attori, sia dal lato attivo che passivo.

Sotto il primo profilo, è noto come molti degli incidenti forieri di un grave impatto sulle risorse naturali ed ambientali, siano causati da compagini aziendali che gestiscono strutture ad alto rischio nei Paesi in via di sviluppo i quali, spinti dalla pressante necessità di attrarre investimenti ad ogni costo, non esercitano gli adeguati controlli¹⁹.

Per far fronte a questo grave squilibrio e per garantire regole uniformi, si è proposto di dedicare ai crimini contro l'ambiente, commessi da realtà industriali di particolare rilevanza, una nuova area di intervento nell'ambito del diritto penale internazionale, attesa la sussistenza di una «asimmetria tra la capacità dei sistemi giudiziari di molti Paesi di giudicarli e la capacità delle

¹⁷ GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, *La incorporación del ecocidio al Estatuto de Roma*, cit., 81

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lo sottolinea ancora GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, *La incorporación del ecocidio al Estatuto de Roma*, cit., 82. Di assoluto interesse anche GÓRRIZ ROYO, *Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz del al LOI/2015, de 30 de marzo*, in *InDret*, 2019, 4, 1 ss. Sul rapporto fra responsabilità della persona giuridica e delitto ambientale, per tutti, nella letteratura italiana, SCARCELLA, *I reati ambientali*, in *Responsabilità da reato degli enti*, a cura di Lattanzi-Severino, Torino, 2021, vol. I, 561 ss.

multinazionali di evitare qualsiasi tipo di controllo effettivo»²⁰.

Il ricorso al diritto penale internazionale sarebbe giustificato anche dalla natura transfrontaliera di questi incidenti, che spesso coinvolgono due o più Stati, o che si estendono anche ad aree al di fuori della giurisdizione dei singoli Paesi, rendendo indispensabile una maggiore cooperazione della comunità giuridica internazionale²¹.

Sotto il secondo e connesso profilo, la tutela dell'ambiente da eventi particolarmente significativi e distruttivi rappresenta un fenomeno il quale, dal lato attivo, si distingue per il coinvolgimento di strutture complesse, di tipo societario o politico, che evocano meccanismi decisionali e scelte attuative di tipo necessariamente plurisoggettivo. Dal lato passivo, parimenti, i soggetti colpiti, le vittime, sovente costituiscono una compagine indefinita, scarsamente identitaria, almeno *ex ante*, circostanza questa, come del resto la precedente, che impone una seria riflessione in merito alla capacità degli strumenti penalistici odierni (e futuri) di offrire risposte adeguate e, soprattutto, di garantire il rispetto di principi generali imprescindibili.

Se, dunque, per la sua portata e per le sue implicazioni, l'ecocidio non è ridicibile a un comune crimine ambientale, ma evoca forme di tutela diverse e potenzialmente operanti su piani suscettibili financo di porre in discussione, come vedremo, la tenuta delle categorie penalistiche, occorre tuttavia prendere immediatamente una posizione favorevole, ancorché riflessiva, nei confronti di strumenti forieri di una nuova "giustizia ecologica" improntata all'imperativo di «limitare l'azione umana e socio-politica in virtù dei limiti dell'ambiente naturale»²².

Il superamento, peraltro difficile, delle politiche ambientali antropocentriche dominate dai principi economicistici che attualmente guidano il rapporto uomo-natura²³, conduce a considerare la tutela della natura come valore in sé,

²⁰ NIETO MARTÍN, *Bases para un Futuro Derecho Penal Internacional del Medio Ambiente*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2012, 138.

²¹ Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (2019). Prospettive ambientali globali GEO-6. DOI: 10.1017/9781108627146.

²² VICENTE GIMÉNEZ, *El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético-jurídico*, in *Justicia ecológica en la era del Antropoceno*, a cura di Vicente Giménez, Madrid, 2016, 28.

²³ SERRA PALAO, *Cómo Hacer Frente a la Impunidad Ambiental: hacia una Convención Internacional contra el Ecocidio*, in *Actualidad Jurídica Ambiental*, 2020, 100, 4, 11 e ss.

destinato a garantire i tanto evocati, quanto per lo più negletti²⁴, diritti delle generazioni future, a cui rinvia anche l'art. 9 della Costituzione italiana.

Poiché la tenuta di questi diritti è compromessa in modo esponenziale sia dall'inazione che dal passare del tempo, appare essenziale riflettere con attenzione sulle reali potenzialità del crimine di ecocidio nel contrasto di quelle attività che «gettano l'intera umanità nel precipizio ecologico»²⁵. I primi soggetti chiamati ad intervenire sono gli Stati²⁶ i quali, ci ricorda Jonas, non possono agire nei confronti dei beni comuni con un atteggiamento paragonabile a quello tenuto dai giocatori d'azzardo, bensì devono prestare una forte attenzione anche alle conseguenze negative a lungo termine che il progresso scientifico può comportare²⁷. Il contrasto alla “teologia del progresso”, che consacra il cambiamento ad ogni costo, impone, dunque, da un lato di dare credito a forme di tutela generalizzate e ampiamente diffusive come l'ecocidio e, dall'altro, di valutare la capacità di tenuta dell'ordinamento nella gestione di questi crimini massivi, i cui elementi costitutivi possono apparire particolarmente indefiniti.

Se, dunque, ci sembra di individuare nelle riflessioni appena svolte un fondamento quantomeno positivo in ordine alla possibilità di giustificare, almeno a certe condizioni, l'ingresso dell'ecocidio nel nostro ordinamento, questa *chance* dovrà essere misurata sulla base di un dato storico ed evolutivo del concetto, oltre che di un dato definitorio dello stesso, dai quali prendere le mosse per cercare di desumere quegli indispensabili elementi di tipizzazione della fattispecie, che possa renderla compatibile con i nostri principi penali-stici.

²⁴ A presidio di questo principio si è pronunciata, per prima, con sentenza, Corte cost., 19 giugno 2024, n. 105. In precedenza, di grande interesse, si veda: *I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi di dottrina*, a cura di Nevola-Verrengina-Prestipino, 2023 (disponibile online www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_335_a_dottrina_20231010114307.pdf)

²⁵ SERRA PALAO, *Cómo Hacer Frente a la Impunidad Ambiental*, cit., 12.

²⁶ WHITE-KRAMER, *Critical Criminology and the Struggle Against Climate Change Ecocide*, in *Critical Criminology*, 2015, 23, 4, 385-388.

²⁷ JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die Technologische Zivilisation*, Francoforte sul Meno, 1979, 76.

3. *Genesi e problemi definatori della nozione di ecocidio.* La genesi del concetto di ecocidio è intimamente legata a contesti di guerra dai quali, come vedremo in seguito, fa ancora difficoltà ad emanciparsi.

Negli anni Settanta, per primo, il professor Arthur W. Galston²⁸, biologo e capo del dipartimento di botanica dell'Università di Yale, le cui ricerche avevano portato all'invenzione del famigerato Agente Orange²⁹, in occasione della *Washington Conference on War and National Responsibility*³⁰, propose un accordo internazionale volto a contrastare fenomeni di compromissione dell'ambiente riconducibili all'ecocidio.

Nel conflitto del Vietnam, tristemente passato alla storia per i suoi effetti devastanti sulla popolazione e sull'ambiente, furono infatti utilizzati dall'esercito statunitense erbicidi addizionati alla diossina, con lo scopo di distruggere le foreste e depotenziare così l'incidenza delle imboscate da parte delle truppe nordvietnamite e vietcong, che trovavano nel folto della rigogliosa vegetazione tropicale un ideale nascondiglio e un contesto ideale per la loro attività di guerriglia.

Per queste ragioni, pochi anni dopo, anche Olof Palme, allora primo ministro svedese, nel suo discorso di apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano non esitò a definire la guerra del Vietnam come un vero e proprio *ecocidio*³¹.

La forte reazione della comunità internazionale alle conseguenze della guerra del Vietnam e la consapevolezza delle carenze che *ratione materiae* presentava la *Convenzione sul genocidio*, ha condotto la comunità politica e scientifica internazionale ad avanzare numerose istanze di tutela transnazionale dell'ambiente, che hanno subito una reviviscenza in occasione della Guerra

²⁸ La produzione scientifica del professor Galston è disponibile nel *repository* dell'Università di Yale all'indirizzo www.archives.yale.edu/repositories/12/resources/3734.

²⁹ Un erbicida altamente tossico utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra contro il Vietnam. Per la storia e le conseguenze dell'Agente Orange si veda, per tutti, LYTTON, *Environmental Human Rights: Emerging Trends in International Law and Ecocide*, in *Environmental Claims Journal*, 2000, 13, 1, 80.

³⁰ La proposta è del 1970. Lo racconta WEISBERG, *Ecocide in Indochina*, San Francisco, 1970, *passim*.

³¹ All'epoca (1972) Olof Palme era primo ministro della Svezia. Il discorso può essere visto e ascoltato su: www.youtube.com/watch?v=0dGIsMEQYgI. La definizione di genocidio si trova al minuto 8:34. Sebbene il documento finale della Conferenza di Stoccolma non abbia recepito misure volte a contrastare i crimini contro l'ambiente, pur tuttavia quest'ultimo è stato valorizzato, per la prima volta, come patrimonio di tutti i popoli.

del Golfo (1990-1991)³² e oggi della guerra in Ucraina³³.

Il percorso storico, che ha accompagnato la comparsa dell'ecocidio nel panorama politico e giuridico, fa da sfondo alla costruzione teorica, linguistica e giuridica della nozione di ecocidio sulla quale deve ora misurarsi la ricostruzione del tema.

L'avvicinarsi delle proposte di tutela, infatti, evidenzia la persistente difficoltà di conferire un volto determinato al fenomeno che si pretende sanzionare e, di conseguenza, alla fattispecie che si desidera tipizzare.

Riprendendo il profilo storico del concetto, fu per l'appunto la guerra vietnamita a condurre alcuni studiosi a formulare delle proposte di tutela destinate alla proibizione delle armi e delle tattiche di guerra capaci di infliggere gravi danni ambientali³⁴.

Il primo riferimento va a Falk³⁵, promotore delle tesi poi confluite nella *Proposta di Convenzione internazionale sul crimine di ecocidio*, il cui art. 2 prevede:

«Nella presente Convenzione, per ecocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intento di alterare o distruggere, in tutto o in parte, un ecosistema umano:

- a) L'uso di armi di distruzione di massa, siano esse nucleari, batteriologiche, chimiche o di altro tipo;
- b) L'uso di erbicidi chimici per defogliare e disboscare le foreste naturali per scopi militari;
- c) L'uso di bombe e artiglieria in quantità, densità o dimensioni tali da com-

³² SERRA PALAO, *Ecocidio: La Odissea De Un Concepto Con Aspiraciones Jurídicas*, in *Revista Catalana De Dret Ambiental*, 2019, X, 2, 11. Un'analisi esaustiva della crisi del Golfo Persico si trova in ACOSTA ESTÉVEZ, *Aspectos jurídicos de la crisis del Golfo Pérsico*, Tesi dottorale diretta da Piñol i Rull, Universitat de Girona, 1993, disponibile su www.hdl.handle.net/10803/7685. Schwabach, *Ecocide and Genocide in Iraq: International Law, the Marsh Arabs, and Environmental Damage in Non-International Conflicts*, in *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*, 2004, 15, 1, 1.

³³ GIGOVA, *Russia is Accused of 'Ecocide' in Ukraine*, cit.; YERMAK-WALLSTRÖM, *Russia is Committing Grave Acts of Ecocide in Ukraine and the Results Will Harm the Whole World*, in www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/16/russia-ecocide-ukraine-world-war-crimes, 16 agosto 2023

³⁴ Lo ricorda SERRA PALAO, *Ecocidio: La Odissea De Un Concepto Con Aspiraciones Jurídicas*, cit., 16.

³⁵ FALK, *Environmental Warfare and Ecocide - Facts, Appraisal and Proposals*, in *Bulletin of Peace Proposals*, 1973, 4, 1, 88-89.

promettere la qualità del suolo o aumentare la prospettiva di malattie pericolose per gli esseri umani, gli animali o i raccolti;
d) L'uso di attrezzature per il bulldozing per distruggere grandi tratti di foreste o terreni coltivati per scopi militari;
e) L'uso di tecniche volte ad aumentare o diminuire le precipitazioni o a modificare in altro modo le condizioni meteorologiche come arma di guerra;
f) L'allontanamento forzato di esseri umani o animali dai loro luoghi abituali di residenza per accelerare il perseguimento di obiettivi militari o industriali»³⁶.

L'innegabile valore storico di questa proposta non impedisce di coglierne i tratti critici che rappresenteranno una costante nelle successive evoluzioni. Il primo fra questi si inverte nella scarsa precisione concettuale dell'articolato normativo³⁷ e nel persistente legame con i contesti di guerra. La circostanza emerge dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della *Proposta di Convenzione*: mentre dal primo si deduce che l'ecocidio in tempo di pace viene considerato un crimine internazionale, nell'articolo successivo la maggior parte delle condotte si inquadra in un evidente contesto bellico. Il secondo passaggio nel quale la proposta pare carente di precisione deve rinvenirsi nella lettera f), che contempla l'azione di provocare lo spostamento forzato di esseri umani o animali dai loro luoghi abituali di insediamento, al fine di accelerare il raggiungimento di obiettivi militari o industriali³⁸.

Negli anni Novanta la nozione di ecocidio si è emancipata, almeno concettualmente, dal contesto del conflitto³⁹.

A Ludwik A. Teclaff si deve il merito di aver ancorato il concetto in esame ad una dimensione di distruzione massiva dell'ambiente, esemplificata attraverso una rassegna di catastrofi ambientali suscettibili di essere sussunte nel *genus* dell'ecocidio⁴⁰. Parimenti innovativa è l'allocatione della responsabilità e la

³⁶ FALK, *Environmental Warfare and Ecocide*, cit., 95.

³⁷ Confermato dall' art. I del *Projet de Convention contre l'Écocide*: «Le Parti contraenti confermano che l'ecocidio, sia esso commesso in tempo di pace o in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che si impegnano a prevenire e punire».

³⁸ Lo sottolinea SERRA PALAO, *Ecocidio: la odisea de un concepto con aspiraciones jurídicas*, cit., 18.

³⁹ SERRA PALAO, *Ecocidio: la odisea de un concepto con aspiraciones jurídicas*, cit., 19.

⁴⁰ TECLAFF, *Beyond Restoration - The Case of Ecocide*, in *Natural Resources Journal*, 1994, 34, 4, 933-934.

corrispondente sanzione per i danni ambientali che viene posta a carico degli Stati, ritenuti responsabili di comportamenti lassisti e indifferenti nei confronti della tutela delle matrici ambientali⁴¹. Teclaff auspica la creazione di un sistema repressivo strutturato secondo un doppio binario, nazionale e internazionale, in funzione del livello della lesione cagionata all'ecosistema. Solo le lesioni particolarmente gravi possono assurgere al livello di crimini internazionali e colpire così gli Stati, mentre agli individui sarebbero riservate le sanzioni per gli eventi meno gravi, circostanza questa che, tuttavia, non pare del tutto coerente con solide istanze di tutela.

Ancora maggior pregio deve essere riconosciuto all'opera dello studioso Mark Allan Gray⁴².

Nell'opera *The International Crime of Ecocide*, l'ecicidio è identificato «*on the basis of the deliberate or negligent violation of key state and human rights and according to the following criteria: (1) serious, and extensive or lasting, ecological damage, (2) international consequences, and (3) waste*».

Al pregio dell'aspetto definitorio, l'opera affianca la disamina della portata delle singole componenti dell'ecicidio.

In primo luogo, infatti, si osserva che per poter parlare di ecicidio, in questa «violazione dolosa o colposa dei diritti dell'uomo o dello Stato» deve esserci un grave danno all'ambiente e i suoi effetti devono coprire una vasta area di territorio o, se del caso, essere prolungati nel tempo. Per quanto attiene al requisito della gravità, esso può derivare sia dall'entità del danno e dal numero di specie colpite, sia dall'impatto in termini economici e sociali per gli esseri umani⁴³. Il riferimento agli «effetti ritardati», si lega invece alla scarsa probabilità di interventi ripristinatori in tempi accettabili.

Anche per Gray la nozione di ecicidio presuppone l'occorrenza di un danno i cui effetti pongano in pericolo l'integrità della comunità internazionale e, di

⁴¹ TECLAFF, *Beyond Restoration*, cit., 954-955. L'Autore fa riferimento a casi celebri come l'incidente dell'Amoco Cadiz al largo delle coste della Bretagna nel 1978, che causò una fuoriuscita di 230.000 tonnellate di greggio e divenne uno dei più grandi della storia; o quello già citato della petroliera Exxon Valdez nel Prince William Sound (Alaska 1989) che sversò nell'oceano circa 34.000 tonnellate di petrolio e che fu tanto più devastante quanto unico e delicato era il luogo in cui avvenne.

⁴² GRAY, *The International Crime of Ecocide*, in *California Western International Law Journal*, 1996, 26, 2, 215-272.

⁴³ *Ibid.*, 217.

conseguenza, debbano essere affrontati in un contesto di cooperazione sovranazionale⁴⁴.

L'ultimo dei criteri identitari dell'ecocidio risiederebbe nello "spreco": le condotte di ecocidio sono perpetrate nella consapevolezza di una perdita ecologica la quale non solo impedisce lo sviluppo di alternative ma, altresì, acuisce il divario di ricchezza fra i ceti sociali, a discapito delle popolazioni che subiscono i danni⁴⁵.

Queste riflessioni vengono recepite e sviluppate da Mark A. Drumbl, il quale, ampliando la tipicità dell'ecocidio quale crimine internazionale, vi ricomprende anche le conseguenze di condotte colpose che abbiano cagionato all'ambiente un danno anche non grave⁴⁶.

Il vivace dibattito fiorito negli anni Novanta si conclude, dunque, con la presa di coscienza di dover affidare la tutela dell'ambiente ad un quadro giuridico e giudiziario sovranazionale, operativo anche in contesti di pace, riservando tale tutela ai casi di nocimento grave e pervasivo⁴⁷.

Il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate sul volto sociale e giuridico dell'ecocidio si coagula, nel nuovo millennio, attorno alla figura dell'avvocata ambientalista Polly Higgins, fervida sostenitrice dell'ecocidio come crimine internazionale⁴⁸.

Nell'opera *Earth is our Business: Changing the Rules of the Game*, Higgins⁴⁹ formula una proposta di legge sull'ecocidio funzionale al contesto giuridico del Regno Unito, accompagnando ad essa la narrazione di un processo simulato svoltosi il 30 settembre 2011 davanti all'Alta Corte di Inghilterra e Galles, il cui verdetto (anch'esso simulato) condannò gli amministratori delegati di due compagnie petrolifere, colpevoli di una serie di reati di ecocidio.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, 218.

⁴⁶ DRUMBL, *Waging War Against the World: The Need to Move from War Crimes to Environmental Crimes*, in *Fordham International Law Journal*, 1998, 22, 1, 142-144.

⁴⁷ Lo sottolinea SERRA PALAO, *Ecocidio: La Odissea De Un Concepto Con Aspiraciones* Jurídicas, cit., 25.

⁴⁸ WATTS, *Polly Higgins, lawyer who fought for recognition of 'ecocide', dies aged 50*, in www.theguardian.com/environment/2019/apr/22/polly-higgins-environmentalist-eradicating-ecocide-dies#:~:text=Polly%20Higgins%2C%20one%20of%20the,as%20a%20crime%20against%20humanity, 22 aprile 2019

⁴⁹ HIGGINS, *Earth is our Business: changing the rules of the game*, Londra, 2012.

Il valore delle tesi proposte da Higgins risiede altresì nella denuncia dell'atteggiamento ambivalente che l'ordinamento assume nei confronti dell'ambiente⁵⁰. Da un lato, infatti, il sistema giuridico ha legittimato e incoraggiato lo sfruttamento delle risorse e l'inquinamento degli ecosistemi. Dall'altro, tuttavia, si pone la necessità, implementando il quadro legislativo a livello nazionale e internazionale, di riconoscere e tutelare in un modo nuovo ed efficace l'ambiente⁵¹.

In questa prospettiva, Higgins propone la seguente definizione di ecicidio: «*The extensive destruction, damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished*»⁵².

Le peculiarità di questa definizione sono molte e di grande valore. In primo luogo, si apprezza come la nozione di ecicidio non si limiti alla sua dimensione antropica ma si estenda anche ai fenomeni naturali particolarmente distruttivi (terremoti, tsunami, inondazioni) che non trovano la loro origine nell'opera dell'uomo⁵³. Come abbiamo evidenziato in precedenza, una tale dicotomia appare difficile da tracciare, attesa la componente antropica che insiste nelle diverse declinazioni del rischio. La circostanza non sfugge ad Higgins, la quale, tuttavia, ritiene che un simile ampliamento della nozione di ecicidio contribuisca non solo ad incrementare la consapevolezza dei cittadini ma, altresì, a fondare un obbligo legale di intervento da parte degli Stati in occasione dei disastri naturali.

In secondo luogo, la definizione appare interessante in ragione della possibilità di incriminare, a titolo di colpa, alcuni comportamenti distruttivi dell'ambiente, circostanza questa assai più frequente rispetto ad una compromissione intenzionale⁵⁴.

I passi avanti compiuti nel difficile sforzo definitorio della nozione di ecicidio

⁵⁰ *Ibid.*, 148-149.

⁵¹ *Ibid.*, 149.

⁵² HIGGINS, *Eradicating Ecocide: Laws and governance to prevent the destruction of our planet*, Londra, 2015

⁵³ HIGGINS, *Earth is our Business: changing the rules of the game*, cit., 3-4.

⁵⁴ *Ibid.*, 174.

sono affiancati dalla veemente critica dell'impotenza degli organismi sovranazionali quali le Nazioni Unite⁵⁵, incapaci, a detta dell'Autrice, di farsi adeguati rappresentanti e promotori delle istanze dei soggetti più deboli del pianeta, e di uno dei valori più importanti quale l'ecologia.

Negli anni in cui, in Inghilterra, Higgins, sviluppava le sue teorie, in Francia prendeva forma un'indagine sull'ecocidio e sull'ascesa delle "ecomafie", promossa dal gruppo di interesse pubblico *Mission de Recherche: Droit & Justice*, finanziato dal Ministero della Giustizia e dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica. Nel 2015 il gruppo, guidato da Laurent Neyret, ha proposto una *Convenzione contro l'ecocidio* e una *Convenzione sugli "ecocrimini"*⁵⁶. Neyret affida allo strumento convenzionale la classificazione internazionale dei crimini ambientali, categorizzando la differenza fra violazioni amministrative, eco-crimini ed ecocidi, secondo un sistema crescente di tutele che dipende dalla gravità e dalla diffusività del danno.

Allo strumento penale sarebbero affidate in ogni caso soltanto le violazioni più severe, circostanza questa che favorirebbe altresì una rinnovata tutela nelle legislazioni nazionali, maggiormente armonizzata ed articolata secondo la tripartizione tra sanzioni civili, amministrative e penali⁵⁷.

Di particolare interesse la definizione di ecocidio, contenuta nell'art. 2:

«Articolo 2 - Definizione di ecocidio

1. Ai fini della presente Convenzione, per ecocidio si intendono gli atti intenzionali commessi nel contesto di un'azione diffusa e sistematica che hanno un impatto negativo sulla sicurezza del pianeta; tali atti sono definiti come segue:

- a) Lo scarico, l'emissione o l'introduzione di una quantità di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell'aria o nell'atmosfera, nel suolo, nell'acqua o negli ambienti acquatici;
- b) La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, compresa la supervisione di tali operazioni e la gestione successiva dei siti di smaltimento, e comprese le azioni intraprese in qualità di commerciante o intermediario

⁵⁵ *Ibid.*, 29-30.

⁵⁶ MARTIN-CHENUT-NEYRET-PERRUSO, *Rumo à internacionalização da proteção penal do meio ambiente: dos ecocrimes ao ecocídio*, in *Brazilian Journal of International Law*, 2015, 12, 2, 546

⁵⁷ MARTIN-CHENUT-NEYRET-PERRUSO, *Rumo à internacionalização da proteção penal do meio ambiente*, cit., 547.

nell'ambito di qualsiasi attività connessa alla gestione dei rifiuti;

c) La gestione di un impianto in cui si svolge un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o preparati pericolosi;

d) La produzione, il trattamento, la manipolazione, l'uso, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;

e) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie di fauna o flora selvatiche, protette o meno; altri atti di carattere analogo commessi intenzionalmente che incidono negativamente sulla sicurezza del pianeta⁵⁸.

2. Gli atti di cui al paragrafo 1 pregiudicano la sicurezza del pianeta quando causano:

a) un degrado diffuso, costante e grave della qualità dell'aria o dell'atmosfera, della qualità del suolo o della qualità dell'acqua, della fauna e della flora o delle loro funzioni ecologiche; o

b) la morte, l'invalidità permanente o altre malattie gravi e incurabili di una popolazione o la privazione permanente di terre, territori o risorse.

3. Gli atti di cui al paragrafo 1 devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti i suddetti atti. Tali atti saranno considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza del pianeta⁵⁹.

Numerose ed evidenti le differenze con la proposta formulata da Higgins, prima fra tutte, la valorizzazione, da parte di Neyret, della sussistenza di un coefficiente soggettivo particolarmente atteggiato (dolo o colpa grave) che deve sorreggere l'azione di compromissione ambientale.

Nessun rilievo viene inoltre conferito da Neyret alla dicotomia tra l'ecocidio dovuto all'azione umana e quello causato da eventi naturali, mentre alla "sicu-

⁵⁸ Nel testo originale i periodi sono uniti, pur tuttavia si tratta probabilmente di un refuso.

⁵⁹ NEYRET, *From Ecocrimes to Ecocide. Protecting the Environment Through Criminal Law*, C-EENRG Reports 2017-2, Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, University of Cambridge, 2017, 37-38 www.ceenrg.landecon.cam.ac.uk/report-files/report-002/view.

rezza del pianeta" e alla sua salvaguardia viene affidato il ruolo di elemento differenziale fra ecodelitto ed ecocidio, quest'ultimo posto a presidio, come detto, di violazioni di carattere sovranazionale.

4. *L'ecocidio nella "competenza" della Corte penale internazionale.* La ricostruzione sino ad ora tracciata degli aspetti socio-economici e delle proposte di incriminazione dell'ecocidio ci mostra come molte ed autorevoli voci del panorama politico, scientifico e giuridico internazionale abbiano sottolineato l'importanza di conferire all'ambiente una tutela penale di rango internazionale, idonea a reprimere forme di lesione maggiormente diffuse e distruttive del bene comune per eccellenza.

L'auspicio di una tutela sovranazionale, come abbiamo cercato di evidenziare, è risalente.

Già l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 177 (II), del 21 novembre 1947, aveva incaricato la Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (CDI) di preparare un progetto di Codice sui reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità. Nella sua lunga gestazione, questo progetto ha visto solo nel 1986 il primo tentativo di superamento della classica tripartizione delle categorie di crimini su cui aveva giurisdizione il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga: crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità⁶⁰.

Pur tuttavia, occorre attendere il 1991 per leggere la prima proposta di introduzione di una fattispecie autonoma di ecocidio. L'art. 26 del Progetto di Codice prevedeva che «Chiunque intenzionalmente causi danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, o ordini che tali danni siano causati, sarà, dopo essere stato riconosciuto colpevole, condannato»⁶¹.

La fattispecie avrebbe trovato applicazione, sia in tempo di guerra che di pace, quando l'atto proibito si estrinsechi in un «attacco all'ambiente naturale» e quando il danno sia «esteso, duraturo e grave» nonché «intenzionale»⁶².

⁶⁰ Lo ricorda ARENAL LORA, *La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional*, in *Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal*, 2021, 9, 4 ss.

⁶¹ Ne dà conto la *Comisión de Derecho Internacional* [CDO]. (1991). *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, Vol. II, P. 2. A/CN.4/SER.A/1991/Add.1 (Part 2), 115.

⁶² Mutuando chiaramente la sua formulazione dall'art. 55 del Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di

Già nell'ipotesi della sua prima formulazione, la proposta ha suscitato dubbi anche da parte dei suoi stessi autori, consapevoli della difficoltà di trovare quella convergenza fra gli Stati necessaria a sostenere la cogenza della previsione incriminatrice.

Non solo. La soluzione prospettata dall'art. 26 conservava, comunque, un saldo approccio antropocentrico, posto che l'applicazione della fattispecie rimaneva legata ai casi in cui un grave danno all'ambiente naturale avrebbe danneggiato gli interessi vitali dell'uomo. Inoltre, la tutela era limitata ai soli casi di condotte dolose. Infine, erano esclusi dall'oggetto della tutela i danni derivanti dalle "normali" attività delle società industriali, concetto questo scarsamente determinato e dunque foriero di interpretazioni dai riflessi lassisti⁶³.

Le criticità appena evidenziate hanno condotto ad escludere i crimini contro l'ambiente dal *Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità* del 1996⁶⁴.

L'unico riferimento rimaneva peraltro nell'art. 20, par. g), sui crimini di guerra, il quale proponeva di incriminare: «l'uso di metodi o mezzi di guerra non giustificati da necessità militari, allo scopo di causare danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale, mettendo così in pericolo la salute o la sopravvivenza della popolazione, quando tali danni si verificano»⁶⁵.

Così, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato nel 1998, modellato sul *Progetto* del 1996, ha limitato la sua giurisdizione al crimine di aggressione, al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra⁶⁶. Ne discende che i crimini contro l'ambiente rimangono rinchiusi in quest'ultima categoria, ed in particolare all'art. 8.2.b.iv), che lo identifica con: «Lanciare intenzionalmente un attacco sapendo che causerà perdite accidentali di vite umane, lesioni a civili o danni a oggetti civili o danni estesi, a lungo

Ginevra del 1949.

⁶³ *Comisión de Derecho Internacional*, 1996, cit., 45-46.

⁶⁴ La genesi della Corte Internazionale è ripercorsa da COSTI-FRONZA, *Il diritto penale internazionale: nascita ed evoluzione*, in *Introduzione al diritto penale internazionale*⁴, a cura di Amati et al., Torino, 2020, 13 ss.

⁶⁵ ARENAL LORA, *La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional*, cit., 14.

⁶⁶ Su questo aspetto si veda CATENACCI, *Legalità e tipicità del reato nello statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2003, *passim*.

termine e gravi all'ambiente naturale che sarebbero manifestamente eccessivi rispetto al danno militare complessivo concreto e diretto previsto».

Nonostante gli sforzi programmatici espressi anche dall'Ufficio del Procuratore della Corte nel *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation*⁶⁷, il quale ha ribadito la volontà di sostenere un più capillare sforzo di contrasto ai crimini che comportano la «distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento delle risorse naturali» e «l'esproprio illegale», la distruzione dell'ambiente come crimine di guerra ha avuto un'applicazione molto limitata nella giurisprudenza della Corte⁶⁸.

Il permanere di un così significativo vuoto di tutela ha condotto ad una rinnovata proposta di introdurre nello Statuto di Roma il crimine di ecocidio come fattispecie incriminatrice autonoma⁶⁹, definita dall'*Expert Panel* della *Stop Ecocide Foundation*⁷⁰ come «atti illeciti dolosi commessi con la consapevolezza della sostanziale probabilità che tali atti causino danni gravi, diffusi o a lungo termine all'ambiente»⁷¹.

In particolare, la proposta prevede un art. 8 *ter*; il quale, alla lettera a), definisce «intenzionale» un atto commesso con «sconsiderata noncuranza per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti»⁷², mentre alla lettera b), chiarisce che «grave» è «un danno che comporta cambiamenti negativi molto seri, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente». Ancora, la lettera c) dello stesso articolo, precisa che «diffuso» è «un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani». Se la lett. d), specifica che «a lungo termine» è «un danno irreversibile o che non può essere corretto attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole», la lett. e) definisce l'ambiente come «la terra, la

⁶⁷ ICC OFFICE OF THE PROSECUTOR, *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation*, 91 41, (Sept. 15 2016), https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf

⁶⁸ PEREIRA, *After the ICC Office of the Prosecutor's 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: Towards an International Crime of Ecocide?*, in *Criminal Law Forum*, 2020, 31, 218-222.

⁶⁹ BAKER, *These Activists Want to Stop Ecocide. The First Step is Making it a Crime*, in GRIST <https://grist.org/fix/advocacy/ecocide-crime-jojo-melita-julia-jackson/>, 19 marzo 2021

⁷⁰ STOP ECOCIDE FOUNDATION, *Independent Expert Panel For The Legal Definition Of Ecocide*, in www.stopecocide.earth/legal-definition, giugno 2021.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio esterno».

Quanto alla condotta vietata, la fattispecie di ecocidio prevede un duplice limite di tipicità in ordine alla condotta vietata: «deve esistere una sostanziale probabilità che la condotta causi danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente»; inoltre, gli atti proibiti devono essere illegali o intenzionali.

Ne discende che, «l'accusa deve dimostrare una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o a lungo termine attraverso atti o omissioni illegali o intenzionali».

La proposta del *Gruppo di Esperti* non è rimasta *vox clamant in deserto*: a sostenerla, pur con ragioni diverse, si sono proposti alcuni Stati come le Vanuatu e le Maldive, nazioni insulari minacciate dall'innalzamento del livello del mare, mentre in Europa un ruolo propositivo è stato assunto dal Belgio e soprattutto dalla Francia che, facendosi portavoce dei gruppi indigeni amazzonici, ha chiesto alla Corte penale internazionale di procedere penalmente nei confronti di un presidente brasiliano, considerando le sue condotte lesive del patrimonio forestale alla stregua di un crimine contro l'umanità⁷³.

Interessante appare come quest'ultima diversa declinazione della tutela ambientale disveli l'assenza di uniformità di vedute in merito al volto dell'auspicato recepimento nello Statuto di Roma del quinto crimine internazionale, l'ecocidio. Non sono infatti mancate proposte che, preferendo legare la tutela dell'ecosistema al *genus* dei crimini contro l'umanità⁷⁴, hanno posto in secondo piano la necessità di introdurre una fattispecie autonoma di ecocidio, tesi questa che, nonostante l'apparente maggiore semplicità, presenta due

⁷³ KUSNETZ-SURMA-TALMAZAN, *As the Climate Crisis Grows*, cit., 7. Non è rimasta tale anche perché affiancata dall'azione del Parlamento Europeo il quale, con Risoluzione datata 20 gennaio 2021 avente ad oggetto «i diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia», ha voluto esprimere «sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali», incoraggiando «a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI)». Si veda Parlamento europeo, Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019. Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia - relazione annuale 2019 (2020/2208(INI)).

⁷⁴ AMATI-MACULAN, *I crimini contro l'umanità*, in *Introduzione al diritto penale internazionale*⁴, a cura di Amati et al., Torino, 2020, 375 ss.

ordini di insidie difficilmente superabili⁷⁵.

La prima: l'art. 7 dello Statuto di Roma definisce i crimini contro l'umanità come una serie di atti, «commessi come parte di un attacco diffuso e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile, con la consapevolezza dell'attacco». A ben vedere, i crimini contro l'ambiente e l'ecocidio non rientrano nel novero di queste condotte, a meno di non volerli ritenere attratti in virtù della formula "*catch-all*" dell'art. 7, che si riferisce ad «altri atti inumani di carattere simile che causano intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute mentale o fisica»⁷⁶.

La seconda: identificare la tutela dell'ambiente con i crimini contro l'umanità consacrerrebbe quel volto squisitamente antropocentrico della tutela destinato a tradire le istanze ecocentriche che hanno sostenuto e tuttora sostengono la necessità di un nuovo statuto di protezione.

La torsione antropomorfa della protezione dell'ambiente presenta inoltre notevoli difficoltà legate alla prova del requisito di tipicità legato alle sofferenze o gravi danni alla salute mentale o fisica di una popolazione umana. Inoltre, ove i diversi piani di tutela si identificassero, sarebbe complesso dimostrare tanto il legame causale fra la lesione dell'ambiente e la sofferenza umana quanto la consapevolezza, da parte dell'agente, che tale attacco avrebbe causato una tremenda sofferenza umana⁷⁷.

Di contro, anche la scelta di supportare l'introduzione dell'ecocidio come quinto crimine autonomo oggetto della cognizione della Corte penale internazionale non è scevra da profili di seria criticità, idonei ad inficiarne la realizzabilità⁷⁸.

Come si è giustamente sottolineato, proprio con riferimento al bene giuridico, «l'ambiente crea sfide peculiari per la sua protezione che non sono necessa-

⁷⁵ SIDDIQUE, *Legal Experts Worldwide Draw Up 'Historic' Definition of Ecocide*, in www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide, 22 giugno 2021.

⁷⁶ *Ibid.*, art. 7.

⁷⁷ WEIR-DENISOV, *Challenging the Growth of Environmental Disinformation in Armed Conflicts Will Take the Concerted Efforts of all Stakeholders*, in *Conflict and environmental observatory* www.ceobs.org/the-weaponisation-of-environmental-information-in-the-era-of-fake-news/, 16 maggio 2019.

⁷⁸ Molte delle quali evidenziate in *La Corte penale internazionale: problemi e prospettive*, a cura di Carlizzi-Lattanzi, Napoli, 2003.

riamente le stesse di altri settori del DPI [Diritto Penale Internazionale n.d.t.]»⁷⁹.

Vi è in primo luogo una difficoltà di individuare le condotte oggetto di repressione penale, giacché il danno può essere cagionato da comportamenti che si inscrivono tanto in un quadro di contrarietà quanto di ossequio alle disposizioni amministrative destinate a regolare l'ambiente.

Nonostante gli sforzi definitivi dei quali abbiamo cercato sinora di dar conto, l'incertezza sui tratti essenziali della nozione di ambiente e ancor più di ecosistema conduce ad una inemendabile vaghezza e ampiezza della formulazione del tipo destinate a sollevare enormi preoccupazioni in relazione al rispetto del principio di tassatività e di determinatezza⁸⁰.

In aggiunta, la natura cumulativa del danno⁸¹ e la sua diffusività non permettono di individuare con precisione il responsabile al quale ascrivere la condotta causalmente rilevante.

Vi osta la prospettiva diacronica nella quale vive e si sviluppa il danno foriera di macro-posizioni di garanzia lesive del principio di colpevolezza⁸², sebbene una alternativa praticabile – finora negletta a livello di diritto internazionale penale – possa venire da forme di responsabilità “autonoma” dell'ente, in quanto sganciata dall'identificazione della persona individualmente responsabile⁸³.

Accanto agli aspetti strutturali che affliggono i tentativi definitivi della nuova fattispecie di ecocidio, a rendere ancor più precaria una sua collocazione nell'ambito della competenza della Corte penale internazionale vi è la consapevolezza delle questioni problematiche che affliggono notoriamente quella

⁷⁹ ARENAL LORA, *La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional*, cit., 14.

⁸⁰ ARENAL LORA, *La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional*, cit., 18. Si occupa dei profili problematici della disciplina CLIFFORD-EDWARDS, *Environmental crime*, Burlington, 2011.

⁸¹ Parla di effetti cumulativi con riferimento al danno ambientale GARGANI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Leg. pen.*, 2016, 4.

⁸² DE LA CUESTA, *El derecho al ambiente: su protección por el derecho penal*, in *e-Revue Internationale de Droit Pénal*, 2017, 7.

⁸³ Sulla responsabilità dell'ente in relazione al tema della successione di garanti individuali, cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2008, 353 ss.

giurisdizione⁸⁴.

Come sottolineato in dottrina⁸⁵, qualsiasi modifica del Trattato di Roma richiederebbe un emendamento ai sensi degli articoli 121 e 122 destinato ad assumere rilevanza solo per gli Stati parte che l'hanno ratificato⁸⁶. Allo stesso modo, come si è già accennato, l'art. 25 del Trattato limita la giurisdizione della Corte penale internazionale alle persone fisiche, circostanza che impedirebbe di perseguire quelli che il dato empirico ci suggerisce essere i principali autori di condotte distruttive dell'ecosistema, ovvero le persone giuridiche e gli Stati⁸⁷.

Queste criticità, unite ad una scarsa volontà politica, determinano il perdurare di resistenze ad oggi non superate nel processo di inclusione dell'ecocidio nel quadro di competenze della Corte penale internazionale⁸⁸.

Gli ostacoli contro i quali si imbattono ciclicamente le proposte di riforma indiziano la bontà dei percorsi alternativi che si profilano all'orizzonte.

Il primo percorso è quello intrapreso proprio dalla Direttiva (UE) 2024/1203, che persegue, con tutti i limiti accennati dei quali cercheremo fra poco di dare conto, l'obiettivo di garantire una tutela omogenea nel territorio dell'Unione europea alle declinazioni più gravi e diffuse di messa in pericolo o di danno all'ecosistema e all'habitat naturale.

Si tratta, peraltro, di una risposta spazialmente limitata, inidonea a colpire le vere fonti dell'inquinamento che oggi si inscrivono nelle politiche predatorie di pochi Paesi certamente non collocati nel territorio dell'Unione europea, affidata alle scelte attuative dei singoli ordinamenti, e che risente, anch'essa,

⁸⁴ Dal punto di vista della revisione dello strumento, gli emendamenti possono essere proposti, adottati e ratificati in conformità agli articoli 121 e 122 dello Statuto. Sebbene ogni Stato possa proporre un emendamento, questo deve essere adottato con un voto dei due terzi dell'Assemblea degli Stati Parte o in una conferenza di revisione dello Statuto. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati parte un anno dopo la ratifica da parte di 7/8 degli Stati parte. Tuttavia, gli emendamenti che riguardano gli articoli 5, 6, 7 e 8, che riguardano l'ambito di applicazione dello Statuto e la definizione dei crimini, entreranno in vigore solo per gli Stati parte che hanno ratificato l'emendamento.

⁸⁵ SERRA PALAO, *Cómo hacer frente a la impunidad ambiental*, cit., 21.

⁸⁶ Sui profili di criticità si veda MICHELINI, *Le clausole finali dello Statuto di Roma*, in *La Corte penale internazionale: organi, competenza, reati, processo*, a cura di Lattanzi-Monetti, Milano, 2006, 1552-1556.

⁸⁷ OLASOLO-GALAIN PALERMO, *Los desafíos del derecho internacional penal. Atención especial a los casos de Argentina, Colombia, España, México y Uruguay*, Valencia, 2018, 81-89.

⁸⁸ Su questo punto CIAMPI, *Il meccanismo di cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha funzionato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, 1, 153.

della naturale indeterminatezza dei beni che si intendono tutelare e della fenomenologia dell'offesa che si desidera contrastare.

Per converso, la punizione dell'ecocidio come espressione di una politica dell'Unione assume un valore simbolico che va oltre la traduzione normativa della prescrizione eurounitaria e soprattutto coinvolge, se non gli Stati, almeno le persone giuridiche, riconosciute come la matrice principale non solo dei fattori disfunzionali che generano i più gravi fenomeni di inquinamento ma, anche e per converso, delle politiche di prevenzione a presidio dell'ambiente.

Il secondo percorso risiede, invece, nella proposta di istituire un nuovo e diverso strumento convenzionale deputato alla criminalizzazione internazionale dell'ecocidio che, con una formulazione normativa dotata della maggiore determinatezza possibile: a. definisca gli obblighi di incriminazione dell'ecocidio nel quadro legislativo degli Stati membri; b. stabilisca la responsabilità internazionale degli Stati, la responsabilità penale internazionale degli individui e delle persone giuridiche private, tutte forme di responsabilità diverse ma complementari; c. determini l'istituzione di una giurisdizione nazionale unitamente alle forme di cooperazione giudiziaria reciproca tra gli Stati; d. imponga gli strumenti volti a garantire la riparazione delle vittime e la risoluzione delle controversie; e. preveda la creazione un tribunale internazionale *ad hoc* per perseguire e punire i responsabili di ecocidio⁸⁹. Come sottolineano autorevoli studiosi l'adozione di una Convenzione internazionale *ad hoc* sul crimine di ecocidio costituirebbe un passo significativo tanto in direzione della prevenzione di queste condotte aberranti, quanto verso la punizione dei responsabili⁹⁰. Ciò in vista dell'armonizzazione del panorama legislativo internazionale, affidato a una Corte che potrebbe garantire una risposta giurisdizionale omogenea, in grado anche di esercitare una funzione latamente nomofilattica rispetto alle scelte giurisdizionali di tipo nazionale⁹¹.

⁸⁹ L'art. VI del testo della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 (*UN Genocide Convention*) recita: «Le persone accusate di genocidio o di uno degli atti enumerati nell'art. III saranno giudicate da un tribunale competente dello Stato sul cui territorio è stato commesso l'atto, o da un tribunale penale internazionale che abbia giurisdizione nei confronti delle Parti contraenti che hanno riconosciuto la sua giurisdizione».

⁹⁰ WERLE-BURGHARDT, *El futuro del derecho penal internacional*, in *Revista penal*, 2013, 31, 250.

⁹¹ Art. 18. *International Criminal Court for the Environment: «State Parties shall cooperate with the aim*

Nelle more della ricerca di strumenti convenzionali *ad hoc* destinati a dare un respiro mondiale alla tutela dell'ambiente, intendiamo ora soffermarci, con maggiore attenzione, sui profili di maggiore interesse che connotano la Direttiva.

5. *La figura dell'ecicidio disciplinata nella Direttiva UE 2024/1203.* Dopo aver ricostruito a grandi linee la storia dell'ecicidio e l'avvicinarsi dei suoi tratti definitivi e contenutistici, anche in rapporto agli auspici di una tutela che assuma un volto sempre più internazionale, si tratta adesso di interrogarci sulla possibilità di ritenere la disposizione di cui all'art. 3co. 3 della Direttiva il precipitato attuativo delle riflessioni sino ad ora maturate, con l'obiettivo di individuare i possibili punti di forza e di debolezza che ragionevolmente caratterizzeranno la disciplina futura.

La risposta al quesito passa attraverso l'analisi dell'intero Considerando 21 della Direttiva 2024/1203 il quale recita: «I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull'ambiente o incendi boschivi su vasta scala». Ove questi reati «provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto, oppure provochi[no] danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva». Si parla a tale proposito di «reati qualificati», i quali – come già si è citato – «possono comprendere condotte paragonabili all'«ecicidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali».

La nozione di «ecicidio» si lega pertanto ad una dimensione quantitativa e

of establishing an International Criminal Court for the Environment, which shall be complementary to national jurisdictions and shall have jurisdiction over the crime of ecocide». La proposta è compendiata nei documenti contenuti sul sito www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201007/20100714ATT78992/20100714ATT78992_EN.pdf.

diffusiva della compromissione che deve essere interpretata alla luce del Considerando 13, il quale riconosce che «Alcuni reati definiti dalla presente direttiva comprendono una soglia qualitativa per determinare se la condotta costituisca un reato ambientale, segnatamente il fatto che tale condotta determini il decesso o provochi lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora». Al fine di garantire una protezione più efficace possibile all'ambiente «tale soglia qualitativa dovrebbe essere intesa in senso lato e comprendere, se del caso, danni rilevanti alla fauna e alla flora, agli habitat e ai servizi forniti dalle risorse naturali e dagli ecosistemi, nonché alle funzioni ecosistemiche».

Il Considerando 13 ci offre altresì la nozione di «ecosistema» che dovrebbe coincidere con «un complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale», dovendo comprendere «tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie [...] i servizi ecosistemici, attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere umano, e le funzioni ecosistemiche, che si riferiscono ai processi naturali di un ecosistema». Ne sono invece escluse «le unità più piccole, come un alveare, un formicaio o un ceppo», che possono farne parte ma non sono identificabili nella nozione di ecosistema.

Trasposte nell'articolato della Direttiva, le indicazioni dei Considerando 13 e 21 prendono il volto dell'art. 3 co. 3, il quale prevede che le condotte indicate al co. 2 dello stesso articolo, costituiscano reati «qualificati» quando provocano:

- a) distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o
- b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

La scelta adottata dal legislatore eurounitario presenta alcuni aspetti di forza ed altrettanti profili critici che lasciano preconizzare una trasposizione in chiaro della fattispecie, quantomeno nel nostro ordinamento.

Una prima notazione deve essere dedicata alla titolarità attiva dell'ecicidio

come di tutte le fattispecie previste dalla Direttiva: con grande favore deve essere salutato il Considerando 33, poi traslato negli artt. 6 e 7 della Direttiva, che conferma un ruolo centrale delle persone giuridiche nella determinazione di fenomeni di particolare rilevanza criminale. Della loro posizione ci occuperemo nel prosieguo della riflessione. Ora, è invece opportuno sottolineare come il Considerando 12, nell'affermare che nella nozione di «persone giuridiche» non sono compresi «gli Stati o le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri o le organizzazioni internazionali pubbliche», fa salva tuttavia la possibilità per gli Stati membri «di adottare norme più rigorose, comprese norme sulla responsabilità penale delle istituzioni pubbliche». Si tratta di una apertura apprezzabile dal punto di vista strategico, attesa l'opportunità di coinvolgere nel sistema delle sanzioni penali anche realtà collettive di matrice pubblica nel contesto delle quali sia maturata, ad esempio, una erronea scelta autorizzatoria frutto di un approccio disfunzionale alla materia ambientale. In quel caso, la punizione del solo pubblico dipendente che abbia adottato l'atto potrebbe esprimere una logica aberrante del capro espiatorio che merita senz'altro di essere contrastata.

Venendo alle condotte sanzionate, il quadro pare complicarsi non poco.

Innanzitutto, se va accolto positivamente il tentativo operato dal Considerando 14 e dall'art. 2 di offrire una definizione delle nozioni di «habitat all'interno di un sito protetto»⁹² e di «ecosistema»⁹³, è pur vero che esse risentono di quella fisiologica indeterminatezza che neppure i più qualificati sforzi di precisazione, compiuti a livello internazionale, sono riusciti finora ad emendare. La vaghezza dell'oggetto di tutela lascia preconizzare criticità applicative di non poco momento, lenite solo dalla previsione del considerando 61 il quale evidenzia come «l'efficacia della catena di contrasto dipende da

⁹² La Direttiva UE 2012/182 qualifica «habitat all'interno di un sito protetto», nei seguenti termini: «habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE».

⁹³ La stessa Direttiva definisce «ecosistema» il: «complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie».

una serie di competenze specialistiche». Infatti, «poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche e competenze tecniche, sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti». Muovendo da questo assunto, si stabilisce che occorre garantire «una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali», nonché «assegnare al trattamento delle cause in materia ambientale unità investigative, pubblici ministeri e giudici specializzati».

Ebbene, le fragilità che connotano l'oggetto della tutela si innestano in modo problematico sul novero delle condotte di ecocidio il cui volto tipico si ricava, come abbiamo detto, dalla lettura del combinato disposto delle ipotesi di base, previste dall'art. 3 co. 1 e lett. e) con i criteri "qualificanti" disposti dal co. 3 dello stesso articolo.

Tuttavia, la combinazione sinergica di questi tre commi profila una moltitudine di aspetti critici.

Il primo riguarda la previsione e la definizione della matrice illecita della condotta come clausola di antigiuridicità speciale di comune utilizzo nelle scelte normative che caratterizzano anche la legislazione del nostro Paese⁹⁴.

Il secondo riguarda la molteplicità delle forme di messa in pericolo o di lesione del bene giuridico dell'ambiente che si affida a locuzioni generiche, farraginose, ripetitive e scarsamente omogenee, la cui tipicità è sovente affidata, in positivo, a requisiti quantitativi non numerici come quello delle «lesioni gravi alle persone» o dei «danni rilevanti» alle matrici ambientali di volta in volta attinte, e in negativo alle «quantità non trascurabili» dei rifiuti oggetto della gestione.

Il legislatore eurounitario, nell'intento di offrire un supporto in termini di determinatezza alle fattispecie oggetto di incriminazione ha voluto specificare, al co. 6 dell'art. 3, quali devono essere gli elementi che gli Stati membri devono tenere in conto nel valutare se il danno o il danno probabile è «rilevante in relazione alle condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto

⁹⁴ Su questo aspetto, per tutti, GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 848-850.

ii), lettere da j), a m) e lettera r)». Al co. 7 ha invece enunciato gli aspetti di rilievo per determinare se «una condotta di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), lettera f), punto ii), lettere da i) a m) e lettera r), può provocare danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora». Infine, nel co. 8 sono indicati gli elementi che gli Stati devono tenere in considerazione nel «valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p)».

La lettura dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti in particolare ai commi 6 e 7 determina l'emersione di altri due aspetti di grande rilievo.

Il primo, riguarda l'ancoraggio di alcune condotte tipiche (e del requisito dell'art. 7 lettera a) che parla di «salute umana»), al pericolo o all'evento di decesso o di lesioni gravi alle persone. Vincolare la tipicità della condotta lesiva del bene ambientale al riflesso potenziale o attuale sulla vita e sulla salute dell'uomo ci riconduce ad una dimensione squisitamente antropocentrica della tutela dell'ambiente che sembrava superata dalla Direttiva 99/2008 e che certo è messa seriamente in discussione nel panorama legislativo internazionale.

Come avremo modo di accennare, anche il nostro ordinamento, attraverso la legge 68 del 2015, ha ricercato, con la sola eccezione di una fra le ipotesi di disastro ambientale, lo spostamento dell'oggetto della tutela alle sole matrici ambientali, lasciando alle fattispecie del disastro innominato e delle contravvenzioni del d.lgs. 152 del 2006 il peso di una ambiguità foriera di risposte disfunzionali tanto da parte dell'ordinamento, quanto da parte della giurisprudenza.

La circostanza è suscettibile di assumere risvolti ancora più interessanti quando queste condotte costituiscono la base sulla quale si innestano gli indici previsti dall'art. 3, co. 3, che trasformano le condotte di base in ipotesi di ecocidio.

Questi indici - che riguardano profili di gravità, durata, estensione del danno alla matrice ambientale - lasciano ritenere che la fattispecie dell'ecocidio debba costruirsi attorno alla tutela del bene giuridico ambiente, valorizzandone il presidio ogni qual volta esso sia oggetto di un nocimento di una partico-

lare portata.

Il secondo profilo di complessità che emerge dal combinato disposto delle condotte di base previste dal co. 2 dell'art. 3, come integrate dai co. 7 e 8, e gli indici di tipicità dell'ecicidio dettati dal co. 3 dell'art. 3, attiene alla parziale sovrapposizione degli stessi che rende difficile comprendere il vero volto distintivo del delitto «qualificato» rispetto a quello di base.

Ad eccezione delle fattispecie indicate dalle lettere f), g), h), n), o), p), r), s), t), tutte le fattispecie base richiedono, come detto, che la condotta «provochi o possa provocare» il «decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti» alle diverse matrici ambientali (vegetali o animali) protette dalle norme.

Orbene, la lett. a) del co. 3 dell'art. 3 affida la tipicità ai seguenti criteri: «distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat»; diversamente, la lettera b) parla di «danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque».

Ma se, come detto, la maggior parte delle fattispecie base presentano già il danno rilevante come tratto di tipicità, quest'ultimo non può essere considerato un coefficiente discretivo idoneo a conferire all'ecicidio un volto differenziale.

Occorre, allora, verificare se almeno agli altri criteri indicati dal co. 3 possa essere conferito un valore qualificante in termini di gravità, tale da giustificare una fattispecie incriminatrice dall'aspetto peculiare e, soprattutto, dal diverso e più incisivo trattamento sanzionatorio.

Orbene, non pare decisiva neppure il carattere «duraturo» del danno, atteso che ai sensi del co. 6 esso rileva in funzione della sua durata (l'art. 6 co. 1, lett. b) fa riferimento a «la durata del danno (lunga, media o breve)»).

Il beneficio del dubbio può essere invece concesso agli altri due rimanenti criteri: la *diffusione* e la *irreversibilità* del danno. Anche in questo caso il co. 6 dispone che tra i profili ai quali fare riferimento, nella fattispecie base, per qualificare come rilevante il danno vi sono la sua «portata» (art. 3 co. 6 lett. c)) e la sua «reversibilità» (art. 3 co. 6 lett. d)).

Rilevante sarà dunque, in primo luogo, un danno di una certa «portata», con-

certo che una *interpretatio abrogans* della fattispecie di ecocidio ben potrebbe sovrapporre alla nozione di danno «diffuso» richiesto dalla stessa, disperdendo così il suo tratto distintivo.

Maggiori argomenti possono essere invece spesi in favore della *reversibilità* del danno. Qui un più giustificabile tentativo di scongiurare una *interpretatio abrogans* suggerisce di ritenere rilevante l'ipotesi di base nella quale il danno è reversibile ma non senza difficoltà e di ricondurre alla tipicità dell'ecocidio il danno che si mostri irreversibile.

Una maggiore valenza discretiva può essere invece conferita ai requisiti dell'«ecosistema di dimensione o di valore ambientale considerevoli» o «di un habitat all'interno di un sito protetto» del quale si cagiona la distruzione.

Il profilo dell'ampiezza spaziale della matrice ambientale e la sua distruzione rappresentano, con la sola possibile eccezione della condotta prevista dal co. 3 lettera n), che già sanziona come ipotesi di base la distruzione di talune specie di animali o vegetali, il coefficiente realmente distintivo dell'ecocidio.

Innanzitutto a questa soluzione ed attesa la rilevanza conferita all'ipotesi dell'ecocidio quale fattispecie destinata a restituire all'ambiente una tutela cogente ed uniforme delle matrici ambientali aggredite, occorre domandarci se quello prescelto dal legislatore rappresenti davvero un parametro identitario o se forse si sarebbero potuti ricercare indici sintomatici maggiormente idonei a tratteggiare una più significativa messa in pericolo o lesione del bene giuridico protetto.

La risposta alla ricerca di gradienti di offensività più definiti e determinati pare ancor più complessa innanzi alla previsione del co. 5 dello stesso art. 3, il quale ci dice che il legislatore nazionale può prevedere «ulteriori reati al fine di proteggere l'ambiente». La collocazione della disposizione induce a ritenere che il novero delle condotte poste alla base del delitto di ecocidio possa essere ampliato a discrezione del legislatore nazionale con il potenziale risultato di prevedere fattispecie ancor meno tassative e forse ancor meno offensive di quelle già previste.

L'unica valvola di sicurezza del sistema può essere intravista nella nozione di *quantità trascurabile*, definita sulla base dei parametri indicati dal co. 8

dell'art. 3⁹⁵, che segna il limite di tipicità della fattispecie incriminatrice di base e dunque, al ricorrere degli indici del co. 3 dello stesso articolo, anche della fattispecie di ecocidio.

L'esile legalità della fattispecie e l'offensività cangiante che la caratterizza finiscono per riverberarsi anche sul profilo della ascrivibilità soggettiva della rilevanza penale dell'ecocidio.

Le riflessioni debbono appuntarsi, in particolare, sul profilo della responsabilità colposa.

Anche se non esplicitamente enunciato, riteniamo che la fattispecie di ecocidio colposo possa trovare fondamento nel combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3. Il co. 4, nel richiamare alcune delle condotte del co. 2 che sono punibili anche per colpa, pare estendere la portata della previsione anche alle ipotesi di ecocidio previste al co. 3 (che fa, come il co. 4, riferimento alle condotte del co. 2).

La scelta appare in linea con gli auspici formulati dalla dottrina internazionale, la quale, come abbiamo cercato di evidenziare, ritiene che buona parte dei delitti contro l'ambiente di maggiore portata distruttiva si debba alla mancata osservanza delle regole cautelari nel processo di gestione del rischio inerente⁹⁶.

La prescrizione dell'art. 3 co. 4 si salda al considerando 27 il quale afferma che «il concetto di “grave negligenza” dovrebbe essere interpretato in conformità del diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia». Merita notare come la Direttiva non ritenga necessaria «l'introduzione nel diritto nazionale del concetto di «grave negligenza» per ciascun elemento costitutivo del reato, come il possesso, la vendita o l'offerta a scopi commerciali, l'immissione sul mercato ed elementi analoghi». Infatti,

⁹⁵ La Direttiva UE 2024/1203 Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se la quantità sia trascurabile o meno ai fini del par. 2, lettera f), punto i), e lettere g), n), o) e p), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più degli elementi seguenti:

- a) il numero di elementi interessati;
- b) in quale misura è superato un valore, una soglia regolamentare o un altro parametro obbligatorio stabilito nella legislazione dell'Unione o nazionale di cui al par. 1, secondo comma, lettere a) e b);
- c) lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione;
- d) il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.

⁹⁶ Lo sottolinea GARCÍA RUIZ, *Del ecocidio y los procesos migratorios a la opacidad de la victimización ecológica*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2018, 20, 1-44.

gli Stati membri «possono stabilire che il concetto di “grave negligenza” sia pertinente rispetto ad alcuni elementi del reato, come lo *status* di protezione, la “quantità trascurabile” o la “probabilità” che la condotta provochi danni rilevanti».

Sebbene la Direttiva non limiti la tipicità del rimprovero colposo alla sola colpa grave, giacché il Considerando 9 afferma, come peraltro avevano fatto le abrogate Direttive 99/2008 e 2009/123 CE, che «gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme più rigorose in materia di diritto penale” rispetto alla previsione della punibilità a titolo di colpa grave delle condotte previste.

Ma al di là di ciò, appaiono di vivo interesse i caratteri dell’illecito colposo ai quali la disposizione ritiene di ancorare o di non ancorare un profilo di particolare rilievo.

Così la gravità della colpa non dovrà essere riferita a tutti gli elementi del reato, ma potrà esserlo rispetto allo «status di protezione, la “quantità trascurabile” o la “probabilità” che la condotta provochi danni rilevanti».

Proviamo a decodificare queste indicazioni alla luce del serrato dibattito che coinvolge dottrina e giurisprudenza nazionale e sovranazionale sugli indici giuridico-fenomenologici del reato colposo ai quali ancorare la valutazione in ordine alla gravità della colpa.

Nell’ordinamento italiano, il problema è sorto all’indomani della legge Balduzzi, la quale, per prima, aveva sottratto all’area del penalmente rilevante l’evento infausto cagionato, per colpa lieve dal sanitario in ossequio alle prescrizioni dettate da linee guida e protocolli accreditati⁹⁷.

Ebbene, come noto, si pose subito l’interrogativo su quale parametro dovesse essere ancorata la valutazione in ordine al grado della colpa.

La Suprema Corte offrì celermente una risposta ancora oggi di straordinaria attualità, conferendo rilievo a: 1. La misura della divergenza fra la condotta

⁹⁷ Fra i molti commenti alla novella si ricorda VIGANÒ, *Il medico che si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponderà più per colpa lieve*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2012. Sui problemi legati alla risposta giurisprudenziale, cfr. INTRONA, *Un paradosso: con il progresso della medicina aumentano i processi contro i medici*, in *Riv. it. med. leg.*, 2001, 889. In tema di medicina difensiva, per tutti, ROIATI, *Medicina difensiva e responsabilità per colpa medica*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 1125.

effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere («occorrerà cioè considerare di quanto ci si è discostati da tale regola»); 2. l'adeguatezza del soggetto ad affrontare il rischio che determina il *quantum* di esigibilità dell'osservanza delle cautele e il *quantum* di affidamento che la collettività ripone sulla sua opera; 3. la motivazione della condotta: «un trattamento terapeutico sbrigativo e non appropriato è meno grave se compiuto per una ragione d'urgenza»; 4. la prevedibilità dell'evento⁹⁸.

I pregevoli tentativi di definizione offerti dai diversi attori del dibattito⁹⁹ non hanno però ancora dato una risposta definitiva al quesito in discorso. Per questa ragione, meritano attenzione gli indici posti in rilievo dal legislatore eurounitario che appaiono conformi rispetto agli elementi già valorizzati.

Al riguardo, il riferimento allo “status di protezione” del bene protetto nel contesto dell'illecito colposo pare aderente al quadro delle cautele che presidiano e regolano la gestione del rischio ambientale. La protezione dello stesso passa, infatti, da una serie di regole scritte (si pensi al quadro delle prescrizioni amministrative) e non scritte (di diligenza, prudenza e perizia) deputate alla regolamentazione delle matrici ambientali. L'indicazione richiama quella valutazione in ordine al grado di scostamento dalla regola cautelare, perno attorno a cui ruota l'odierno assetto ascrittivo, incentrato sempre più su un disvalore di condotta destinato a conferire alla colpa un volto maggiormente

⁹⁸ Si tratta della nota sentenza Cantore, Cass., Sez. IV, 9 aprile 2013, n. 16237, in *Dejure*, sulla quale, se ci è permesso, si veda VALBONESI, *La Cassazione apre alle linee guida quali criterio di accertamento della colpa medica*, in *Giust. pen.*, 2013, 703. Ma il dibattito intorno ai criteri idonei ad individuare una colpa grave coinvolgono anche altri ordinamenti come quello spagnolo che, nel 2015, ha optato per la depenalizzazione della colpa lieve. Sul punto si vedano, *ex plurimis*, *Estudio sobre el Código penal reformado (Leyes Organicas 1/2015 y 2/2015)*, a cura di Morillas Cueva, Madrid, 2015; *Reforma penal de 2015*, a cura di Vallejo-Perrino Pérez, Madrid, 2015. Inoltre, di grande interesse, DE VICENTE MARTINEZ, *La reforma de 2015 y su incidencia en los accidentes de circulación*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2017, 5, 48. L'individuazione della colpa grave rappresenta un profilo di particolare delicatezza, attesa anche la tipizzazione di una forma intermedia di responsabilità quale quella della colpa *menos grave*, un *tertium genus* riservato alle sole ipotesi di omicidio e lesioni che tuttavia ha destato ed ancora desta un dibattito molto serrato nella dottrina spagnola. Per tutti si veda DEL ROSAL BLASCO, *Del homicidio y sus formas*, in *Sistema de Derecho Penal. Parte Especial*, diretto da Morillas Cueva, Madrid, 2016, 19; DOVAL PAÍS, *El nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves*, in *Comentario a la reforma penal de 2015*, diretto da Quintero Olivares, Barcellona, 2015, 338.

⁹⁹ Si fa qui riferimento ancora all'esperienza spagnola LANZAROTE MARTÍNEZ, *La imprudencia: el concepto de imprudencia menos grave*, *Ponencia, Fiscalía General del Estado*, 2015, 11-12 (disponibile in www.fiscal.es).

aderente al principio di colpevolezza¹⁰⁰.

Non minore importanza deve essere conferita agli altri indici positivizzati nella Direttiva. Se la «quantità trascurabile» pare riferirsi alla gravità del danno cagionato, riportando la valutazione sul disvalore di evento il quale, ove esiguo, deve essere trattato con opportuni strumenti sanzionatori, la nozione di “probabilità” evoca la “prevedibilità” dell’evento, cardine dell’attuale dibattito sulla misura oggettiva e soggettiva del delitto colposo e fulcro altresì delle valutazioni su cui ha posto l’accento la sentenza Cantore.

Niente di nuovo sul fronte cautelare, potremmo dire, se non prestassimo attenzione alle altre parole del Considerando 27, il quale, opportunamente, conferisce rilevanza alla giurisprudenza della Corte Europea, richiamando il ruolo nomofilattico che essa è suscettibile di rivestire nel nostro ordinamento. Senza poter entrare qui nel merito di un tema complesso e dibattuto, possiamo però ricordare come nella famosa sentenza Traghetti del Mediterraneo e, già prima, nella sentenza Köbler, sulla normativa italiana concernente la responsabilità civile dello Stato «per il fatto dei giudici», la Corte di Giustizia si era pronunciata nel senso di ritenere la colpa grave come «violazione manifesta del diritto vigente»¹⁰¹.

¹⁰⁰ Sul recupero del disvalore di condotta nell’ delitto colposo, per tutti, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie*, Padova, 1993, 16-17 e M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bologna, 2014.

¹⁰¹ La questione richiamata è di grande complessità. Qui la si può solo accennare ricordando che con la sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10) la Corte di Giustizia era tornata a pronunciarsi sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati (art. 2, L. 13 aprile 1988, n. 117). Come è noto, tale normativa, che limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, era già stata censurata in sede europea nel 2006, nella nota sentenza resa nel caso Traghetti del Mediterraneo (13 giugno 2006, causa C-173/03). Nel 2011 la Corte ha stabilito che il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale (come quella italiana della L. 117/1988) che limiti la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. Nel 2011 la Corte ha ribadito che costituisce principio fondamentale del diritto dell’Unione l’obbligo per gli Stati membri di risarcire il danno cagionato ai singoli per violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, la limitazione del risarcimento al danno cagionato esclusivamente con dolo o colpa grave del giudice, costituisce una restrizione della responsabilità dello Stato che non può essere accettata in quanto non rispettosa del parametro della «violazione sufficientemente caratterizzata» (*id est*, manifesta) che può da sola determinare l’insorgere della responsabilità dello Stato. Sul punto, *ex multis*, si vedano PACE, *Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della corte di giustizia dell’UE del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello stato-giudice*, in *Rivista AIC*, 2012, 1, 1 ss.; COLELLA-VIGANÒ, *Incompatibile con il diritto UE la vigente disciplina italiana in materia di responsabilità da errore giudiziario. Nota a Corte di*

Il quadro sin qui tracciato mostra alcune luci e molte ombre della cornice normativa nella quale dovrà iscriversi la nuova fattispecie di ecocidio.

Il tentativo formulato dal legislatore eurounitario appare di sicuro pregio per l'intento che lo anima, improntato, ci pare, a supplire, quanto meno in parte alla mancanza di una tutela dell'ambiente di matrice internazionale, dotata di uniforme cogenza in tutti i Paesi che vi soggiacciono.

Purtroppo, le caratteristiche stesse di una tutela che vuole dirsi più ampia in relazione ad un bene di portata così intrinsecamente indefinibile conduce a risultati scarsamente funzionali e soprattutto, in una prospettiva applicativa, poco ossequiosi dei principi destinati a presidiare il rimprovero penale.

Tuttavia, nell'atto di preconizzare le scelte applicative che caratterizzeranno da qui a pochi anni gli ordinamenti europei, possiamo avvederci che il delitto di ecocidio è presente in forma esplicita o implicita in alcuni di essi. Ma non solo. Ampliando lo sguardo ad alcuni Paesi dell'America Latina, pionieri, anche per le caratteristiche naturalistiche che ancora li connotano, di una più attenta politica verso l'ambiente, ci accorgiamo che la fattispecie in esame è tutt'altro che sconosciuta.

Ci accingiamo a dar conto, allora, seppure senza pretese di esaustività, di alcune esperienze normative paradigmatiche per le sfide future che attendono il delitto di ecocidio.

Con questo intento, intendiamo ora avvicinarci alla legislazione ambientale francese, cilena e italiana, alla ricerca modelli espliciti o impliciti di incriminazione dell'ecocidio.

6. L'incriminazione dell'ecocidio nelle diverse esperienze giuridiche nazionali. Il prospettato ingresso della fattispecie di ecocidio nell'ordinamento dei Paesi europei, quale strumento per una difesa più capillare, uniforme e cogente del bene ambiente, fa sorgere, come abbiamo visto, notevoli interrogativi.

Ai dubbi di effettività si uniscono quelli della capacità della ventura fattispecie di prestare ossequio ai principi cardine del diritto penale, quali legalità, mate-

giustizia UE, Commissione europea c. Repubblica italiana, sent. 24 novembre 2011, causa C-379/10, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 25 novembre 2011.

rialità, offensività e colpevolezza.

Come parametro di scientificità di qualsiasi prospettiva *de iure condendo*, è possibile attingere all'esperienza maturata in altri contesti ordinamentali, europei ed extraeuropei, per comprendere quali siano i limiti e i punti di forza di questo pur giovane delitto.

Storicamente, il primo Paese al mondo a tipizzare l'ecocidio è stato il Vietnam, alla luce dei danni ambientali causati dalla guerra che coinvolto questo paese nella seconda metà del secolo scorso. Questa scelta ha fatto da apripista rispetto a molte ex repubbliche sovietiche: Armenia, Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan¹⁰².

Fra le esperienze di maggiore impatto internazionale, un cenno meritano anche l'art. 441 del Codice penale ucraino, il quale definisce l'ecocidio come «la distruzione massiva della flora e della fauna, l'avvelenamento dell'aria o delle risorse idriche, e anche qualsiasi altra azione che possa causare un disastro ambientale», nonché l'art. 358 del Codice penale russo, il quale definisce tale reato come «la distruzione massiva del regno animale o vegetale, la contaminazione dell'atmosfera o delle risorse idriche, nonché la commissione di altre azioni in grado di causare una catastrofe ecologica»¹⁰³.

In questa sede, riteniamo, tuttavia, più utile confrontarci con ordinamenti a noi più prossimi. Sotto questo profilo, di particolare interesse – per la natura paradigmatica delle fattispecie tipizzate e per la complessità del dibattito che esse hanno sollevato a livello dottrinale – ci sembrano le soluzioni adottate in Francia, Cile e Italia.

L'ordine prescelto non è casuale. Francia e Cile hanno deciso, recentemente, di introdurre in modo esplicito fattispecie di ecocidio nei rispettivi ordinamenti; in Italia la sua tipizzazione non è invece così palese, e ciò, oltre a dar vita a un dibattito serrato circa il rispetto dei principi cardine del diritto penale, pone notevoli interrogativi in merito al futuro adattamento alle prescrizioni della Direttiva appena approvata.

¹⁰² STERIO, *Crimes Against the Environment, Ecocide, And the International Criminal Court*, cit. 233; VERDÚ BAEZA, *Ecocide: a New Legal Figure Under Construction*, in *Modernising European Legal Education (MELE)*, a cura di Gstrein et al., Berlino, 2023, 195-201.

¹⁰³ Lo ricorda STERIO, *Crimes Against the Environment, Ecocide, And the International Criminal Court*, cit., 232-233.

Passiamo, dunque, all'analisi dei diversi ordinamenti selezionati.

6.1. *La fattispecie di ecocide nell'ordinamento francese.* L'ordinamento francese è stato sempre particolarmente sensibile alla protezione dell'ambiente, anche per l'impulso intellettuale venuto da studiosi di particolare caratura scientifica, che si sono fatti promotori di istanze di tutela sia nella dimensione nazionale che in quella sovranazionale¹⁰⁴.

Fra questi si staglia la figura di Mireille Delmas-Marty, la cui scomparsa, pochi giorni prima dell'invasione dell'Ucraina, ha spento una voce importante nel dibattito concernente le sfide che la giustizia penale internazionale deve affrontare rispetto a vicende belliche, inclusi i consueti gravi risvolti ecologici¹⁰⁵. Al riguardo, come già accennato, appare centrale proprio la questione se l'ecocidio debba essere riconosciuto come il quinto crimine contro la pace, da annoverare nella giurisdizione della Corte penale internazionale. La Delmas-Marty era profondamente convinta della necessità di questa innovazione, pur mettendo in guardia contro il rischio di cadere nella altrettanto infausta tentazione di creare fattispecie indeterminate sulla base dell'assioma che «tutto è ecocidio»¹⁰⁶.

Proprio il vibrante dibattito sulla dimensione internazionale della tutela dell'ambiente e la spiccata consapevolezza della società transalpina dell'importanza di preservare il proprio ecosistema hanno condotto, qualche anno fa, all'introduzione della legge c.d. *Climat et résilience* (Loi n° 2021-1104, del 22.8.2021, entrata in vigore il 24.8.2021)¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Lo ricorda NEYRET, *Réveiller l'écocide*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2022, 4, 677.

¹⁰⁵ DELMAS-MARTY, *Pour un crime international d'écocide*, 2016, in <https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr>. Si tratta della versione francese del discorso tenuto in occasione della Conferenza di Madrid sui cambiamenti climatici COP 25 «*El Derecho de la "casa común"*».

¹⁰⁶ DELMAS-MARTY, *Introduction*, in *Le Crime contre l'humanité*, a cura di Ead. et al., Parigi, 2018; EAD., *Vers une communauté de valeurs - Les forces imaginantes du droit (IV)*, Seuil, 2011, 99.

¹⁰⁷ Su questa legge, in relazione all'ordinamento penal-ambientale in Francia, si vedano RUGA RIVA, *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in *LexAmb*, 2018, 15; ROUSSEAU, *Tecnica ed etica nel diritto penale francese dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di Cornacchia-Pisani, Bologna, 2018, 723 ss.; PRIEUR, *Droit de l'environnement*, Paris 2019, 1266 ss.; LASSERRE CAPDEVILLE, *Le droit pénal de l'environnement: un droit encore à l'apparence redoutable et à l'efficacité douteuse*, in *Sauvegarde de l'environnement et droit pénal*, dir. Da Nérac-Croisier,

Essa, facendo propri i principi dalla *Convenzione cittadina per il clima*, ha introdotto nel *Code de l'environnement* alcune disposizioni penali, volte a rafforzare l'apparato repressivo in materia ambientale, in particolare punendo più energicamente le ipotesi di messa in pericolo e di danno all'ambiente.

Anzitutto, la recente legge ha previsto un nuovo delitto di *mise en danger*¹⁰⁸ avente ad oggetto l'ambiente. L'art. L. 173-3-1 punisce, con una sanzione pecuniaria di 250.000 euro e 3 anni di reclusione, chiunque, commettendo uno dei fatti previsti e puniti dagli artt. L. 173-1 e L. 173-2 (relativi allo svolgimento di determinate attività a rischio per l'ambiente senza autorizzazione o in violazione di essa), espone la fauna, la flora o la qualità dell'acqua ad un rischio immediato di attentato grave e duraturo. Ai sensi della disposizione in esame, è considerata *duratura* una messa in pericolo del bene per un periodo di almeno sette anni.

L'art. L. 173-5 estende la responsabilità anche alle persone giuridiche.

Ad ogni modo, ai fini del presente contributo, ad attirare la nostra attenzione sono soprattutto le fattispecie descritte dagli artt. L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-5, L. 231-5 del *Code de l'environnement*, le quali realizzano un profondo rinnovamento nella tutela dell'ambiente anche attraverso l'introduzione della fattispecie di ecocidio. In particolare, l'art. L. 231-1 prevede quanto segue: «In caso di violazione manifestamente deliberata di un particolare obbligo di diligenza o di sicurezza previsto da leggi o regolamenti, l'atto di emettere nell'aria, gettare, scaricare o lasciar defluire nelle acque superficiali o sotterranee o nelle acque del mare all'interno delle acque territoriali, direttamente o

Parigi, 2005, 26 ss.; GUIHAL-FOSSIER-ROBERT, *Droit répressif de l'environnement*, Parigi, 2021, *passim*; BIANCO-LUCIFORA, *Environmental Criminal Law in France*, in *Environmental Crime In Europe*, a cura di Farmer-Faure-Vagliasindi, Londra, 2017, 62; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, 102 ss.

¹⁰⁸ Su questo aspetto POGGI D'ANGELO, *L'offesa scalare all'ambiente: contravvenzioni, eco-delitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di mise en danger ambientale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 marzo 2023. Nella letteratura francese, richiamata anche dall'Autrice, si veda: JAWORSKI, *De nouvelles infractions de mise en danger de l'environnement pour un changement de paradigme juridique*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, 2021, 46, 475 ss.; D'AMBROSIO, *Vers un droit pénal commun de l'environnement: critères et technique d'incrimination*, in *Des écocrimes à l'écocide. Le droit pénal au secours de l'environnement*, a cura di Neyret, Bruxelles 2015, 98 ss.; *Déclaration pour la protection juridique de l'environnement*, a cura di Neyret-Reboul-Maupin, Parigi, 2009, 88; MONTEIRO, *Atteintes à l'environnement et infractions de mise en danger: vers une incrimination commune en Europe?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2005, 509.

indirettamente, una o più sostanze la cui azione o le cui reazioni comportino effetti nocivi gravi e duraturi per la salute, la flora o la fauna, ad eccezione dei danni di cui agli articoli L. 218-73 e L. 432-2, o gravi alterazioni del normale sistema di approvvigionamento idrico, è punito con cinque anni di reclusione e un milione di euro di multa, che può essere aumentata fino al quintuplo del beneficio derivante dalla commissione del reato».

L'operatività della fattispecie scatta, in alcuni ambiti, in presenza di alcuni requisiti aggiuntivi:

«1° Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, solo se vengono superati i valori limite di emissione stabiliti con decisione dell'autorità amministrativa competente;

2° Per quanto riguarda le operazioni di scarico autorizzate e l'uso di sostanze autorizzate, solo in caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità amministrativa competente».

Inoltre, «sono considerati di lunga durata», «gli effetti nocivi sulla salute o i danni alla flora o alla fauna che possono durare almeno sette anni».

Di rilievo è anche l'indicazione del *dies a quo* della prescrizione, che viene fatto coincidere con il «momento della scoperta del danno».

L'art. L. 231-2 delinea una seconda "fattispecie base", in tema dei rifiuti, prevede che: «L'atto di abbandonare, depositare o far depositare rifiuti, in condizioni contrarie al capo I del titolo IV del libro V, e l'atto di gestire rifiuti, ai sensi dell'art. L. 541-1-1, senza rispettare i requisiti relativi alle caratteristiche, alle quantità, alle condizioni tecniche di presa in carico dei rifiuti e ai processi di trattamento attuati stabiliti ai sensi degli articoli L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 e L. 541-22, quando causano danni sostanziali alla fauna e alla flora o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, sono punibili con tre anni di reclusione e una multa di 150.000 euro».

Anche in questo caso, il termine di prescrizione «decorre dal momento della scoperta del danno».

Sulla scorta delle fattispecie appena elencate, l'art. L. 231-3 si fa carico di stabilire quando esse costituiscono ecicidio:

«1. Il reato previsto dall'articolo L. 231-1 costituisce ecicidio se commesso intenzionalmente.

2. Anche i reati previsti dall'articolo L. 231-2, commessi intenzionalmente, costituiscono ecocidio quando provocano danni gravi e duraturi alla salute, alla flora, alla fauna o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua».

Quando le ipotesi di base assumono il volto dell'ecocidio, il *quantum* di pena lievita sensibilmente: «la pena detentiva prevista dagli articoli L. 231-1 e L. 231-2 è aumentata a dieci anni di reclusione»; inoltre «la multa prevista dagli stessi articoli L. 231-1 e L. 231-2 è aumentata a 4,5 milioni di euro, aumentabile fino a dieci volte il beneficio derivante dalla commissione del reato».

La fattispecie si cura di evitare un possibile difetto di determinatezza, chiarendo che gli «effetti dannosi per la salute o i danni alla flora, alla fauna o alla qualità del suolo o delle acque superficiali o sotterranee» sono di *lunga durata* quando essi «si protraggono per almeno sette anni».

Anche in questo caso il termine di prescrizione «decorre dal momento della scoperta del danno».

L'art. L. 231-4 prevede inoltre che: «Per i reati di cui agli articoli L. 173-3 e da L. 231-1 a L. 231-3:

1° Il giudice può anche obbligare l'autore del reato a ripristinare l'ambiente naturale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo L. 173-9;

2° Il primo comma dell'art. 131-38 del Codice penale francese si applica solo alle ammende espresse in termini assoluti».

La fattispecie di ecocidio rinvia, dunque, ai nuovi reati disciplinati negli articoli precedenti, punendoli con una pena più grave – dieci anni di reclusione e una multa di 4,5 milioni di euro, suscettibile di essere aumentata fino a dieci volte il profitto che deriva dalla commissione del reato – se commessi intenzionalmente¹⁰⁹. Come affermato dalla dottrina, «sono la consapevolezza e la volontà di inquinare, in entrambe le disposizioni, a trasformare l'inquinamento (art. L. 231-1) in ecocidio, con l'aggiunta che, in relazione all'abbandono di rifiuti (art. L. 231-2), tutti i danni causati alla salute, alla flora, alla fauna o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua devono essere gravi e duraturi (almeno sette anni) »¹¹⁰.

Il delitto di ecocidio nel diritto francese mostra, pertanto, caratteristiche che

¹⁰⁹ Lo ricostruisce POGGI D'ANGELO, *L'offesa scalare all'ambiente*, cit. 34.

¹¹⁰ *Ibid.* Così anche, LOBÉ LOBAS, *Droit pénal de l'environnement*, Parigi, 2022, 63.

sembrano porsi in linea con le prescrizioni dettate dalla Direttiva UE 2024/1203, salvo alcuni aspetti che meritano qui di essere evidenziati.

Colpisce, infatti, che l'impianto della tipicità gravita, in primo luogo, attorno ad un particolare coefficiente soggettivo. Come si è già notato, entrambe le fattispecie di base degli artt. L. 231-1 ed L. 231-2 assurgono al rango di ecocidio se commesse «intenzionalmente». Ma affidare all'elemento soggettivo doloso questo ruolo selettivo della tipicità, risulta in controtendenza non solo con i dettami della recente Direttiva ma, soprattutto, con il dato empirico-criminologico che suggerisce, come abbiamo detto, di dare il giusto rilievo alle ipotesi colpose ben più diffuse e altrettanto distruttive.

In aggiunta, la fattispecie di ecocidio pare incarnare perfettamente i lineamenti di un reato nel quale il baricentro lesivo, pur essendo prevalentemente centrato su una matrice ambientale, non esclude riverberi offensivi sull'uomo, denotando – invero, sul punto, non diversamente dalle disposizioni della Direttiva – scarsa chiarezza in ordine alla natura antropocentrica o ecocentrica della tutela.

L'ecocidio alla francese richiede, inoltre, il prodursi non di un semplice danno, ma di un nocumento grave e duraturo: una caratteristica, quest'ultima, sottratta alla discrezionalità del giudice attraverso l'indicazione di una durata minima di 7 anni. Verosimilmente, tale parametro temporale assurgerà a modello di riferimento per altri ordinamenti.

Le disposizioni transalpine sembrano già in linea con le indicazioni della Direttiva, non solo in termini sanzionatori (quantificati qui in dieci anni di reclusione), ma soprattutto riguardo all'aspetto riparatorio e al termine di prescrizione, che nel diritto francese, però, viene fatto decorrere non dal verificarsi del danno, ma dalla sua scoperta¹¹¹.

¹¹¹ Nel considerando 50 della direttiva si chiarisce che: «Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per contrastare efficacemente i reati ambientali, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. Di norma, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri possono prevedere che il termine di prescrizione inizi successivamente, vale a dire dal momento in cui il reato è stato scoperto, a condizione che tale momento della scoperta sia chiaramente determinato conformemente al diritto nazionale. La presente direttiva consente agli Stati membri di prevedere termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli ivi stabiliti, purché nei loro ordinamenti giuridici sia possibile interrompere o sospendere tali termini di prescrizione più brevi in caso di atti che possono essere specificati conformemente al diritto

Questa scelta necessita un breve approfondimento, perché la scelta europea suscita qualche motivo di apprensione nel penalista attento alle garanzie. Se nel diritto civile la previsione di un *dies a quo* posticipato al momento della scoperta del danno appare in sintonia con la centralità assegnata alla tutela del danneggiato e alle sue pretese risarcitorie, lo stesso non può dirsi con riferimento al sistema penale.

Ai fini del giure penale, la congruità dei termini prescrizionali rappresenta un importante punto di equilibrio tra la tutela di chi subisce il nocimento, il diritto dell'incolpato di non essere esposto per un tempo infinito alla potestà punitiva statale e la stessa razionalità di un esercizio dell'azione punitiva a notevole distanza dal fatto lesivo¹¹². Differire la decorrenza del termine di prescrizione al momento della scoperta del danno comporta, al riguardo, due conseguenze foriere di serie criticità.

In primo luogo, si creerebbe una disparità fra gli autori delle condotte inquinanti: dipendendo la punibilità dal mero fattore casuale della scoperta del danno, l'effetto potrebbe essere, per alcuni fatti, la sostanziale imprescrittibilità del reato.

In secondo luogo, sanzionare un danno a grande distanza temporale (anche molti decenni) dalla condotta e/o dalla realizzazione dell'evento, contrasterebbe con il principio di colpevolezza ed altresì con quello di rieducatività della pena, giacché quest'ultimo obiettivo sarebbe inficiato dal trascorrere del tempo o "superato" da un reinserimento sociale del reo potenzialmente già avvenuto anni addietro e a prescindere dalla giustizia penale¹¹³.

Al di là delle questioni concernenti la decorrenza della prescrizione, la dottrina francese ha criticato la tecnica normativa prescelta dal legislatore in sede di tipizzazione delle fattispecie, e in particolare il ricorso alla tecnica del rinvio

nazionale».

¹¹² F. MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*³², Padova, 2023, 779 ss.

¹¹³ Sui nessi tra regime della prescrizione e finalità della pena, nella letteratura più recente e in relazione all'accesso dibattito interno, v., per tutti, BALBI, *Il decorso del tempo tra prescrizione e improcedibilità*, in www.la legislazione penale.eu, 13 settembre 2022; CAVALIERE, *Considerazioni 'a prima lettura' su dellazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia*, in www.penaledp.it, 2 novembre 2021; MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 557 ss.; MONGILLO, *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo et al., Padova, 2023, 303 ss., 336 ss.

ad altre fattispecie, osservando come essa determini una grave violazione dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale¹¹⁴.

Inoltre, anche la scelta di tipizzare l'ecocidio come un delitto, e non come un crimine¹¹⁵, lo colloca sullo stesso piano dei reati ambientali, determinando un importante depauperamento della tutela attesa¹¹⁶.

Tirando le fila di queste brevi considerazioni, si può concludere che, sebbene il modello francese rappresenti oggi un solido paradigma di riferimento per le scelte incriminatrici a cui saranno chiamati molti Paesi in sede di attuazione degli input eurounitari, occorrerà prestare molta attenzione, soprattutto nel nostro Paese, a non appiattirsi su soluzioni alquanto problematiche sul piano del rispetto dei principi fondamentali del diritto penale.

6.2. *L'incriminazione dell'ecocidio in Cile.* Anche nell'ordinamento cileno, con una recentissima riforma, è stato introdotto il delitto di ecocidio.

Si tratta di una scelta che per la tecnica normativa prescelta e per il quadro socio-politico nel quale si colloca, rappresenta un paradigma davvero prezioso anche per le scelte dovranno maturare in molti ordinamenti europei.

Un raffronto comparatistico con l'ordinamento cileno è certamente praticabile, per i tratti di profonda vicinanza con i sistemi europei di *civil law*, ed in particolare con quello spagnolo e italiano¹¹⁷.

Per questa ragione appare di particolare interesse ripercorrere, sia pure in modo telegrafico, la genesi della recentissima riforma della tutela penale dell'ambiente, realizzata attraverso la L. 21.595 del 17 agosto 2023¹¹⁸.

La novella normativa - che, proprio come accaduto nel nostro ordinamento con la legge n. 68 del 2015, ha superato le frammentazioni e l'ancillarità della

¹¹⁴ LOBÉ LOBAS, *Droit pénal de l'environnement*, cit., 62.

¹¹⁵ Ossia la più grave forma di reato punibile con la detenzione minima pari a 15 anni e massima pari all'ergastolo.

¹¹⁶ Sulla tassonomia dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni nell'ordinamento francese si vedano, tra tutti, MAYAUD, *Droit pénal général*, Parigi, 2021, 268.

¹¹⁷ Lo si apprezza attraverso l'approfondimento del sistema penale offerto, fra gli altri testi da CURY URZÚA, *Derecho Penal Parte General*, Santiago, 2020; *Código penal comentado. Parte general*, a cura di Couso-Hernández, Santiago, 2011, 115; MATUS ACUÑA-RAMÍREZ GUZMÁN, *Manual de derecho penal chileno. Parte especial*, Valencia, 2021.

¹¹⁸ Il testo integrale della legge è disponibile su www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195119.

tutela penale ambientale rispetto ai sistemi amministrativi di riferimento, riconducendola all'organicità codicistica - nasce da un sofferto dibattito che ha impegnato, per alcuni anni, tanto la società civile quanto la classe politica e giuridica cileni.

La proposta di una nuova Costituzione, che dopo un momento di fervido entusiasmo è andata incontro a un netto *rechazo* nel 2022, fondava un efficace sistema di tutela ambientale, affidata agli artt. 38, 81, 104 e 106 nonché al Capitolo III (artt. 127-150)¹¹⁹.

L'art. 1 della nuova Costituzione proposta recitava: «Il Cile è uno Stato sociale e democratico di diritto. È plurinazionale, interculturale, regionale ed ecologico». Il secondo paragrafo dell'art. 1 della bozza riconosceva come «valori intrinseci e inalienabili l'uguaglianza sostanziale degli esseri umani e il loro rapporto indissolubile con la natura». Il terzo paragrafo dell'art. 1, invece, sanciva «la protezione e la garanzia dei diritti umani individuali e collettivi».

Peraltro, i profili di maggior rilievo sembravano essere: i) il riconoscimento costituzionale del diritto collettivo a un ambiente sano; ii) l'istituzione di un'azione speciale per la protezione dei diritti ambientali fondamentali; iii) l'incorporazione del principio di solidarietà intergenerazionale a livello costituzionale; e, iv) la creazione della *Defensoría de la Naturaleza* come organismo specializzato per la difesa dell'interesse pubblico ambientale¹²⁰.

Il *rechazo* del nuovo testo costituzionale nel 2022, unitamente al successivo *rechazo* del 2023 nei confronti della nuova proposta di riforma (questa per vero dotata di un respiro molto meno ampio), hanno privato il Cile anche dell'auspicata costituzionalizzazione del bene ambiente, a cui è invece approvato l'ordinamento italiano a seguito della novella degli artt. 9 e 41 Cost.¹²¹.

Oggi l'art. 19 della Costituzione cilena presenta, infatti, caratteristiche che ri-

¹¹⁹ Su questo primo processo si veda VALENCIA CARRIZO, *La stella implosa. La prima fase del processo costituente 2019-2022 e i suoi difetti "genetici"*, in *Il processo di riforma costituzionale cileno*, a cura di Fornasari-Cabezas-Corn, Napoli, 2023, 41 ss.

¹²⁰ Nella letteratura cilena, fondamentale ai fini della nostra riflessione l'opera di MORAGA SARIEGO, *La protección del medio ambiente: reflexiones para una reforma constitucional*, Santiago, 2022.

¹²¹ Per tutti, sulla riforma, CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di «nuovi» equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in *www.federalismi.it*, 2 febbraio 2022, 199. Per un interessante approfondimento si veda: *Senato della Repubblica - DOSSIER - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, disponibile su *www.senato.it*.

sentono del momento storico in cui è stata promulgata, quando la centralità del bene ambiente non era ancora avvertita come lo è oggi. L'art. 19 assicura, infatti, una garanzia di matrice individuale e (n. 8) e soprattutto demanda alla legge la possibilità di individuare aspetti restrittivi di altri diritti al fine di una piena tutela dell'ambiente. Il numero 8, comma secondo, dell'art. 19 dispone, infatti, che: «La legge può stabilire restrizioni specifiche all'esercizio di alcuni diritti o libertà al fine di proteggere l'ambiente».

Pur tuttavia, il profondo sdegno suscitato, in una parte della popolazione, dal *rechazo* del 2022 ha dato impulso alla normazione primaria, che oggi sembra offrire una delle risposte più organiche ed efficaci nel panorama internazionale.

Non essendo possibile entrare qui nel merito dell'intera novella cilena, ci limiteremo ad approfondire il punto che più ci interessa, ovvero il quadro normativo nel quale si iscrive la nuova fattispecie di ecicidio, prevista dal combinato disposto degli articoli 308, 309 e 310 del Codice penale cileno.

Giova premettere che, sebbene - a differenza della legislazione francese - il legislatore cileno non abbia utilizzato la parola ecicidio, la norma è stata universalmente salutata dalla dottrina (e dalla compagine politica che l'ha coniato) come una fra le prime fattispecie incriminatrici in questo senso, nel contesto dei Paesi sudamericani.

L'art. 308 c.p. cil. dispone infatti che «chiunque, versando, depositando o rilasciando sostanze inquinanti o estraendo acqua o componenti dal suolo o dal sottosuolo, danneggia gravemente le acque marittime o interne, superficiali o sotterranee, il suolo o il sottosuolo sia interno che marittimo, o l'aria, o la salute degli animali o delle piante, la disponibilità di risorse idriche o l'approvvigionamento di acqua potabile, oppure danneggia gravemente le zone umide scaricandovi terra o altri materiali solidi», è punito con un significativo aumento di pena.

La fattispecie segna l'abbandono del paradigma del pericolo (privilegiato dagli articoli precedenti) a favore di una tutela contro i danni cagionati alle matrici ambientali di acqua, suolo, aria, dove la scelta di una sanzione penale più grave si radica nel disvalore di evento.

Questa soglia quantitativa cui si lega la tipicità dell'ecicidio assolve ad una

funzione selettiva della rilevanza penale del nocumento arrecato all'ambiente e permette di collocare su un piano diverso e certo originale il dibattito che da molto tempo si consuma, anche nell'ordinamento italiano, sulla gravità della colpa come limite di tipicità penale.

Infatti, proprio all'art. 309 c.p. cil. il legislatore affida la repressione a titolo di colpa del danno grave cagionato alle matrici ambientali elencate nell'art. 308 c.p. cil.

La norma sanziona la responsabilità di chi agisce «per imprudenza grave o per mera imprudenza o negligenza in violazione di regolamenti», stabilendo che egli sarà punito per uno dei reati di cui all'articolo precedente con una pena inferiore proporzionata alla non volontà dell'evento.

La previsione di un ecicidio punito anche per colpa appare consonante con gli auspici internazionali di tutela ma pone alcuni problemi di non poco momento.

La disposizione richiama le diverse declinazioni della colpa grave e della colpa lieve, disciplinate come *cuasidelitos* negli artt. 490, 491 e 492 del Codice penale cileno e ne mutua integralmente le criticità, con qualche ulteriore profilo peculiare¹²².

¹²² L'art. 490 c.p. prevede che: «Chiunque, per imprudenza temeraria, compia un atto che, se commesso con malizia, costituirebbe un crimine o un delitto contro le persone, è punito: 1. con la reclusione o il confino minori nei gradi da minimo a medio, quando il fatto costituirebbe un crimine. 2. con la reclusione o il confino minori nei gradi minimi o con la multa da undici a venti unità tributarie mensili, quando sarebbe un delitto». Pertanto, la norma, quale ipotesi base del rimprovero colposo, sanziona a titolo di colpa grave (*sub specie* di *imprudencia*) coloro i quali compiono un atto che se fosse sorretto da dolo (*rectius*, malizia), sarebbe punito come un «crimine o un delitto contro la persona».

L'art. 491 riserva la disciplina della responsabilità colposa a categorie peculiari di gestori del rischio prevedendo che: «Il medico, il chirurgo, il farmacista, il dentista o l'ostetrica che, per negligenza colpevole nell'esercizio della loro professione, causano dolore alle persone, incorrono rispettivamente nelle pene dell'articolo precedente. Le stesse pene si applicano al proprietario di animali feroci i quali, in conseguenza di una sua colpevole disattenzione, provocano danni alle persone». Dunque, senza che sussista alcuna variazione di pena, categorie quali gli operatori sanitari e proprietari di animali sono punibili a titolo di colpa lieve (*sub specie* di negligenza e *descuido*) quando cagionano «dolore» o un danno alle persone a prescindere che la condotta realizzi astrattamente o meno la fattispecie di «crimine o un delitto contro la persona», all'art. 492, co. 1, del Codice penale cileno, il quale prevede che «Le pene dell'articolo 490 si applicano anche a chi, in violazione del regolamento e per semplice imprudenza o negligenza, compie od omette un atto che, se vi fosse malizia, costituirebbe un crimine o un semplice delitto contro le persone».

Infine, l'art. 492 prevede che: «Le pene dell'articolo 490 si applicano anche a chiunque, in violazione dei regolamenti o per mera imprudenza o negligenza, compia un fatto o commetta un'omissione che, in caso di malizia, costituirebbe un crimine o un delitto contro le persone. I responsabili di *cuasidelito* di

Il tratto di maggiore interesse si concentra sui due aspetti del rapporto tra le nozioni di *imprudencia* e *negligencia* e tra le stesse e l'inosservanza dei regolamenti.

Agire con *imprudencia* e *negligencia* rappresenta il nucleo centrale del rimprovero colposo, poiché identifica quella violazione del dovere di diligenza essenziale tanto alla tipicità quanto alla colpevolezza. Il rapporto tra *imprudencia* e *negligencia*, tuttavia, non appare immediatamente comprensibile e necessita di ulteriori chiarimenti.

Un valido supporto ermeneutico è offerto, in particolare, dal dettato degli artt. 490 e 491 c.p. cil., i quali utilizzano entrambe le declinazioni della condotta colposa, ma con significati diversi. Mentre l'art. 490 c.p. cil. parla di *imprudencia* in relazione a condotte che, «ove commesse con dolo, costituirebbero delitti contro la persona», il primo comma dell'art. 491 si riferisce alla *negligencia* colposa nel contesto della pratica medica. Si può quindi dedurre che «la *negligencia* è specifica di un contesto in cui esistono requisiti speciali di condotta per un gruppo specifico di soggetti, mentre l'*imprudencia* sussiste in presenza di requisiti generali»¹²³.

Se l'*imprudencia* si riferisce dunque a qualsiasi sfera di relazioni che una persona può avere, la *negligencia* attiene invece ad un novero specifico di condotte¹²⁴.

omicidio o lesioni, commessi con veicoli a trazione meccanica o animale sono puniti, oltre che con le pene indicate nell'articolo 490, con la sospensione della patente, del permesso o dell'autorizzazione di guida per un periodo da uno a due anni se il fatto, in caso di malizia, fosse un crimine, e da sei mesi a un anno, se costituisse un semplice delitto. In caso di recidiva, il conducente può essere condannato all'interdizione perpetua dalla guida dei veicoli a trazione meccanica o animale e la licenza, il permesso o l'autorizzazione può essere revocata». In quest'ultimo caso si punisce dunque a titolo di colpa lieve (*rectius*, per negligenza e imprudenza) la condotta attiva od omissiva che, violando un regolamento, possa aver realizzato, ove fosse stata dolosa un «crimine o un delitto contro la persona». Cfr. *Codice penale della Repubblica del Cile*, a cura di Fornasari-Corn, Padova, 2013.

¹²³ Lo sostiene REYES ROMERO, *Una aproximación a la imputación a título de imprudencia en el Código penal chileno*, in *Revista de derecho (Valparaíso)*, 2016, 261.

¹²⁴ BUSTOS RAMÍREZ, *El delito culposo*, Santiago, 2002-2010, 19 e 49. Nella dottrina cilena esistono due ulteriori tesi sul significato dei termini *imprudencia* e *negligencia*. La prima sostiene che non sussistono differenze rilevanti fra i due concetti che esprimono la stessa idea di mancanza di diligenza. A questo proposito si veda, GARRIDO MONTT, *Derecho Penal. Parte Especial*, Santiago, 2005, 226. La seconda tesi – di cui uno degli interpreti più famosi è ETCHEBERRY ORTHUSTEGUY, *Derecho Penal*, Santiago, 1997, 319 – ritiene che la *imprudencia* si caratterizzi per una connotazione generale del rischio che viene fronteggiato, mentre la *negligencia* si caratterizzerebbe per una mancata attività. Similmente LABATUT GLENA, *Derecho penal*, Santiago, 1990, 126.

Alla qualifica del soggetto attivo è rimesso il compito di determinare lo *standard* cautelare richiesto nel contesto di riferimento.

Per quanto riguarda la *negligencia*, «gli *standard* cautelari sono definiti in termini di compiti coinvolti in una particolare funzione»¹²⁵.

Tuttavia, la necessità di distinguere tra le due forme di condotta colposa (per *negligencia* o *imprudencia*) non si radica solo nello *status* dell'agente, ma sembra evocare, come di consueto, anche la fonte dello *standard* di cura da osservare che, nel caso della *negligencia*, sembra avere un carattere prevalentemente normativo-positivizzato, mentre nel caso dell'*imprudencia* può prescindere dal collegamento a regole tecniche. La previsione di entrambe le forme di colpa sembra voler attrarre nella tutela penale il maggior numero possibile di declinazioni dell'inosservanza cautelare¹²⁶.

Considerazioni non dissimili devono essere fatte in relazione alla fattispecie di cui all'art. 310 c.p. cil., che inasprisce le sanzioni quando il danno grave riguarda «una o più componenti ambientali, della riserva di una regione vergine, un parco nazionale, un monumento naturale, una riserva nazionale o una zona palustre di importanza internazionale».

A differenza di altri ordinamenti, il legislatore cileno non si è sottratto al tentativo di supportare l'interprete nella determinazione, quanto meno, della gravità del nocimento all'ambiente, fornendo i parametri in base ai quali poter determinare la compromissione penalmente rilevante (art. 310 *bis* c.p. cil.).

Si tratta del “peggioramento” nelle matrici ambientali quando questo cambio si risolve nel «1. avere un'estensione spaziale significativa, in base alle caratteristiche ecologiche o geografiche dell'area interessata; 2. avere effetti prolunga-

¹²⁵ Così MAÑALICH RAFFO, *Condiciones generales de la punibilidad*, in *Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez*, 2013, 2, 253. Con specifico riferimento alla diligenza del medico nella letteratura italiana, con considerazioni anche di portata generale, *ex plurimis*, MICHELETTI, *La normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Medicina e diritto penale*, a cura di Canestrari *et al.*, Pisa, 2009, 268; GIUNTA, *I tormentati rapporti fra colpa e regola cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1297; M. MANTOVANI, *La responsabilità penale nell'attività medico-chirurgica in équipe fra teoria e prassi*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2010, 1174 ss. Sul ruolo delle linee guida si veda: TORRE, *Linee guida e tassatività*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di M. Mantovani *et al.*, Bologna, 2016, 309. Di recente, BLAIOTTA, *Standard della condotta doverosa e accertamento della causalità: le insidie della scienza*, in *La Protezione civile nella società del rischio. Il sistema di Protezione civile: profili organizzativi, poteri ed ipotesi di responsabilità penale degli operatori*, a cura del Dipartimento PC della PCM, Pisa, 2019.

¹²⁶ REYES ROMERO, *Una aproximación a la imputación a título de imprudencia*, cit., 265.

ti nel tempo; 3. colpire specie classificate come estinte, estinte in natura, criticamente minacciate o vulnerabili; 6. mettere a serio rischio la salute di una o più persone 5. Incidere su specie classificate come estinte, estinte in natura, criticamente minacciate, minacciate o vulnerabili; 6. Mettere a serio rischio di grave danno la salute di una o più persone; 7. Incidere in modo significativo sui servizi ecosistemici o sulle funzioni dell'elemento o componente ambientale». Alla pena della reclusione l'art. 310 *ter* c.p. cil. prevede l'obbligo di imporre anche la pena della multa la quale, ai sensi dell'art. 311 c.p. cil. può essere diminuita quando il danno risulta di entità contenuta o quando il reo abbia adottato una condotta posteriore all'evento improntata alla riconduzione dei valori a quelli consentiti o alla neutralizzazione del possibile danno.

6.3. *Le soluzioni offerte dall'ordinamento italiano.* Fra le molte peculiarità che il modello cileno di tutela dell'ambiente presenta vi sono due aspetti che suscitano importanti interrogativi in ordine alle opzioni sposate dall'ordinamento italiano in tema di tutela dall'ambiente.

Infatti, la legislazione cilena richiama, in modo significativo, le scelte già effettuate dal legislatore italiano con la legge 68 del 2015, a partire dalla collocazione nel Codice penale di una serie di norme, concepite come un sistema punitivo unitario, destinato a contrastare le forme maggiormente invasive e gravi del danno perpetrato all'ambiente¹²⁷.

Non dissimile appare anche la tecnica legislativa prescelta dal legislatore interno, di talché possiamo domandarci se il nostro ordinamento, pur tacendo nella rubrica delle norme il termine ecocidio, abbia comunque apprestato fattispecie penali destinate a reprimere tale fenomeno.

La risposta ci sembra positiva e trova appiglio nel delitto di disastro ambientale doloso (452 *quater* c.p.) e di disastro ambientale colposo (452 *quinquies* c.p.).

¹²⁷ In senso critico alla riforma PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 12 ss. In questo senso GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio»*, a cura di De Francesco-Morgante, Torino, 2017, 11; ID., *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Criminalia*, 2019, 111 ss.; ID., *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in www.la legislazione penale.eu, 3 febbraio 2020.

Queste disposizioni, ad onta del *nomen iuris*, ci sembrano già allineate alle prescrizioni dettate dall'Unione europea in termini di protezione penale, con riferimento ai casi di lesione particolarmente grave e duratura delle matrici ambientali.

L'assunto è confermato dalla struttura della fattispecie dolosa, affiancata da una speculare colposa, costruita attorno al danno ad una matrice ambientale particolarmente estesa (si parla di equilibrio di un ecosistema), la cui alterazione appaia per lo meno duratura o irreversibile. In particolare, la norma menziona: «1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali), e caratterizzata da una gravità che riguarda sono solo gli effetti ma anche il tenore della messa in pericolo del bene protetto (3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo)».

Anche in questo caso la scelta per un profilo marcatamente ecocentrico¹²⁸ incontra un elemento di dissonanza nella terza costellazione di casi tipizzati, in relazione ai quali può esservi disastro a fronte di una offesa alla pubblica incolumità. D'altro canto, anche sul piano della pena massima irrogabile¹²⁹ la disposizione sembra perfettamente in linea con quanto stabilito dall'art. 5 co. 3 lett. b della Direttiva, il quale richiede che: «i reati di cui all'art. 3, par. 3, siano punibili con una pena massima di almeno otto anni di reclusione».

Tuttavia, questo aspetto di concordanza della fattispecie introdotta dall'ordinamento italiano nel 2015 con il quadro europeo non può considerarsi un dato realmente positivo. La ragione risiede nelle criticità sopra brevemente evidenziate, in sede di primo commento alla Direttiva.

Abbiamo parlato, infatti, di una cornice legislativa potenzialmente carente sul piano della legalità e della offensività della fattispecie, nonché in sede di vaglio di colpevolezza: tutti elementi di debolezza che paiono essersi inverati nella

¹²⁸ La cui rilevanza è sottolineata da DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, 189 ss.

¹²⁹ Punito da cinque a quindici anni.

disciplina italiana, che a nostro avviso non può essere presa ad esempio, nel panorama internazionale, ai fini della tipizzazione dell'ecicidio¹³⁰.

Le ragioni sono note e non possono essere qui esplicitate integralmente, in ragione degli stretti confini di questo lavoro.

È sufficiente ricordare che le fattispecie descritte dagli artt. 452 *quater* e 452 *quinques* c.p. hanno subito attirato severi strali in dottrina.

La fattispecie dolosa, in effetti, pare contraddire a tutti i principi cardine del diritto penale.

Anzitutto, siamo lontani da un modello di incriminazione fondato su una solida legalità¹³¹. Le tre figure di disastro ambientale esibiscono aspetti di marcata indeterminatezza, posto che la formulazione linguistica prescelta non consente di isolare parametri valutativi idonei a decodificare la dimensione e la qualità della lesione penalmente rilevante sussumibile nel disastro, rendendo, così, ardua la delimitazione rispetto alle meno gravi fattispecie di inquinamento ambientale.

All'impossibilità di determinare gli aspetti «tipologici e qualitativo/quantitativi» del «macro evento» di danno si correla la difficoltà di determinare il momento consumativo dell'illecito e, parimenti, come vedremo, il nesso causale¹³².

Questo quadro a tinte fosche peggiora ove si presti attenzione al rapporto ancillare fra tutela penale e prescrizioni amministrative che disegnano l'area di liceità della fattispecie e che sono oggetto della cognizione del giudice penale¹³³.

¹³⁰ Si tratta di un profilo esaminato dalla dottrina anche con riferimento all'impianto pre-codicistico della tutela dell'ambiente, che oggi assume un valore ancor più pregnante. Si veda BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 169 ss. e DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 21.

¹³¹ Sulle criticità, *ex multis*: RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *Cass. pen.*, 2016, 4635 ss.; CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di Cornacchia-Pisani, Bologna, 2018, 102 ss.; PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, *ivi*, 112 ss.; ACCINNI, *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, Milano, 2018, 130 ss.

¹³² GARGANI, *Fattispecie deprivate*, *cit.*, 10. Nello stesso senso AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, in *Cass. pen.*, 2018, 2953 ss. Meno critico RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di Pelissero, Torino, 2019, 98.

¹³³ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*⁴, Torino, 2021, 15. Lo sottolinea anche GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 852 ss.

Si è detto, giustamente che davanti a «fatti tipici indefiniti, difetti di delimitazione e coordinamento tra le figure criminose, [...] macro-eventi inafferrabili, qualificazioni vaghe come “significatività”, “misurabilità” e “rilevanza”», il giudice assume le vesti di un «incontrollabile somministratore di tipicità»¹³⁴.

A ben vedere, quello disegnato dalle fattispecie codicistiche a tutela dell’ambiente rappresenta un “paradigma intermedio” fra la mera tutela di funzioni amministrative (cfr. il Testo Unico Ambiente contenuto nel d.lgs. 152/2006) e un modello “puro” di disastro (quello disegnato dagli artt. 434 e 449 c.p.), attesa la presenza di una clausola di illiceità speciale, che coincide con l’abusività della condotta, e segnatamente con la contrarietà della stessa ai precetti amministrativi volti a regolare gli aspetti di equilibrio fra opposte e diverse istanze di protezione¹³⁵.

In ipotesi, il confine del “rischio lecito” dovrebbe essere già stato individuato dall’autorità amministrativa, così da evitare un sindacato penetrante e privo di confini certi ad opera del giudice¹³⁶.

Tuttavia, ad una più attenta analisi, così non è. La clausola di illiceità speciale, nella prassi, conduce ad una discrezionalità giudiziaria che, nello sconfessare il principio di separazione dei poteri, conduce ad un precauzionismo non privo di intonazioni eticizzanti.

La distanza delle norme in esame rispetto al principio di offensività appare ancora più vistosa¹³⁷.

Infatti, la fattispecie di disastro ambientale dell’art. 452 *quater* c.p., in ragione della sua incerta formulazione, non permette un corretto accertamento processuale dell’offesa, con il risultato che l’effetto principale dell’azione repres-

¹³⁴ GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., 25.

¹³⁵ Sull’ancillarità al diritto amministrativo delle ipotesi pre-codicistiche si veda GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1107 ss.

¹³⁶ GARGANI, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell’ambiente*, cit. 117. Per questi aspetti si veda altresì SILVA, *Elementi normativi e sindacato del giudice penale*, Padova, 2014, 21 ss. Sulla complessa questione dell’elemento normativo della fattispecie, nella dottrina italiana, *ex plurimis* RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, *passim*; BONINI, *L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Napoli, 2016, *passim*.

¹³⁷ Forti rilievi sono sollevati anche da RUGA RIVA, *Parte generale*, in *Reati contro l’ambiente e il territorio*, a cura di Pelissero, Torino, 2019, 36.

siva si concentra nella fase cautelare, sede naturale dell'accertamento del *firmus*¹³⁸.

Ma notevoli criticità presenta anche la fattispecie destinata a reprimere i delitti di inquinamento e di disastro ambientale in forma colposa, anche nella sua possibile declinazione come reato di pericolo meno grave. Si ricorda che l'art. 452 *quinquies* c.p. prevede che «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi». Prevede, inoltre, che «se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

I due commi meritano considerazioni separate.

Il primo, in ossequio al rango riconosciuto al bene giuridico dell'ambiente, lo protegge dalle aggressioni colpose, anche a titolo di colpa lieve.

Come noto, la Direttiva 2008/99, del quale le norme in esame sono emanazione, richiedeva, quale *standard* minimo soggettivo, la colpa grave, lasciando poi i singoli Paesi liberi di sancire forme di tutela più stringenti, come ha fatto l'Italia, decidendo di sanzionare la condotta anche titolo di colpa lieve. La dottrina peraltro ritiene che nonostante il richiamo indiretto al concetto di abusività, e dunque ad un paradigma regolatorio, come abbiamo visto positivizzato, la condotta possa essere punita anche a titolo di colpa generica¹³⁹.

La circostanza che ci trova anche in questo caso critici è peraltro confermata dalla giurisprudenza, la quale tende ad ampliare a dismisura la portata della disciplina cautelare mediante precetti sovranazionali che in realtà non sono meramente integrativi ma quanto ampliativi dell'area della rilevanza penale, con buona pace della legalità ed in particolare della tassatività del precetto colposo¹⁴⁰.

¹³⁸ GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., 25.

¹³⁹ Lo sottolinea RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 109.

¹⁴⁰ Circostanza, questa, non dissimile rispetto a quanto accaduto con riferimento alla vicenda processuale a carico della Tirreno Power per il delitto di disastro ambientale. In quel caso, il G.I.P. del Tribunale di Savona aveva ritenuto non adeguati i limiti soglia di tollerabilità delle emissioni inquinanti, osservati dall'imputato, in virtù della presenza di un paradigma sovranazionale, quello identificato dalle *Best Available Techniques (BAT)*, soluzioni tecniche elaborate a livello europeo, che indicavano limiti mag-

Ma il contrasto con i principi cardine del diritto penale raggiunge vette preoccupanti con l'art. 452 *quinquies* c. 2 c.p., il quale delinea una «fattispecie... di pericolo di pericolo»¹⁴¹.

La lesione del principio di colpevolezza è patente non solo per gli parametri cautelari che rendono autenticamente vana l'attribuzione del fatto alla luce di un solido corredo soggettivo, ma si realizza – più in generale – anche sul piano oggettivo dell'addebito colposo. Notevoli ostacoli, infatti, si incontrano nella ricostruzione causale delle fattispecie connotate da una «eziologia multifattoriale» che conduce ad una «difficoltà di personalizzazione del giudizio di colpevolezza»¹⁴². La produzione di un evento, soprattutto di disastro, implica la fisiologica compresenza di più *garanti* alla quale si legano alcune valutazioni legate al concreto atteggiarsi di una plurisoggettività che può essere tanto sincronica quanto diacronica.

La «dominante collettiva plurisoggettiva»¹⁴³ disegna una responsabilità pervasiva, in cui la sovrapposizione tra posizioni di responsabilità è determinata dai contesti nei quali maturano i gravi eventi in danno dell'ambiente. Si tratta per lo più di contesti industriali nei quali la sinergia fra più soggetti delinea una «dimensione iperorganizzata» caratterizzata da un «sistema reticolare di detezione» del rischio e parimenti «piramidale» di incidenza sullo stesso; «un sistema integrato» nel quale non sarebbe possibile delimitare correttamente i rispettivi contributi di natura omissiva (non meno di quelli di natura attiva). All'interno di questi sistemi complessi, le condotte dei singoli sono oggetto di una forzatura interpretativa che le vede teleologicamente avvinte nella figura di una «macro condotta unitaria»¹⁴⁴ idonea a travolgere i fragili confini della ascrizione autenticamente personale della responsabilità penale.

Questo quadro, lungi dal dover condurre ad uno sterile pessimismo, deve

giormente stringenti, BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1, 196 ss.; ZIRULIA, *Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali*, in *Lex ambiente*, 2019, 4, 1 ss.

¹⁴¹ In senso critico RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 110.

¹⁴² GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., 25.

¹⁴³ Sono parole di GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., 26.

¹⁴⁴ *Ibid.*

indurre ad auspicare che proprio le necessità di recepimento della Direttiva UE 2024/1203 possano fornire l'occasione per una riforma radicale quanto meno della fattispecie di disastro ambientale, tanto nella forma dolosa quanto in quella colposa.

7. *Attività industriali e tutela dell'ambiente fra severità sanzionatoria e prospettive riparative.* Nel tentativo di conferire una nuova razionalità ad una tutela dell'ambiente che si rivela frammentaria e ancora incapace di assurgere ad obiettivo comune nella dimensione internazionale, la Direttiva UE 2024/1203 ha deciso di prestare una motivata attenzione alla responsabilità delle persone giuridiche, che ormai caratterizza pressoché tutti gli ordinamenti europei¹⁴⁵.

Senza potere, anche in questo caso, entrare *in medias res* di un dibattito molto articolato, occorre però prendere atto di come il legislatore eurounitario abbia interiorizzato uno solo fra i molti volti del dibattito intorno al ruolo centrale della persona giuridica nella dinamica della tutela dell'ambiente. Il quadro normativo privilegia, infatti, la narrazione secondo cui le persone giuridiche e, soprattutto, quelle di una certa potenza produttiva, non solo influenzano le politiche ambientali di certi Paesi ma parimenti rappresentano gli autori dei più gravi e diffusivi fenomeni di danno all'ambiente¹⁴⁶.

Questa visuale così connotata ha condotto a confermare l'estensione della responsabilità per le fattispecie penali enucleate dalla Direttiva anche a carico delle persone giuridiche¹⁴⁷, secondo criteri di imputazione che ricalcano, secondo il tradizionale modello europeo, solo in parte quelli previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Del resto, che la criminalità ambientale sia espressione tipica della criminalità d'impresa lo sostiene anche BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 290.

¹⁴⁶ Lo sottolineano, ad esempio, SCARPELLO ET AL., *Ecocidio y responsabilidad corporativa: el vínculo necesario para alcanzar la justicia ambiental*, in *Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo*, 2021, 4, 4, *passim*.

¹⁴⁷ Lo ricorda PUCCIO, *La nuova "Direttiva ambiente" (Ue 2024/1203) è entrata in vigore*, in *Ambiente & sviluppo*, 2024, 5, 330.

¹⁴⁸ Sulle differenze tra un modello di responsabilità "personale" dell'ente fondato sulla c.d. colpa di organizzazione e il modello tradizionalmente invalso a livello di strumenti dell'UE, cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 183 ss.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7, par. 2, della Direttiva UE 2024/1203 impone agli Stati di garantire – quantomeno nel caso dei reati commessi da soggetti apicali – che l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico dell'Ente «sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata», e comunque che il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore al 3% (per i reati meno gravi) o al 5% (per quelli più gravi) del fatturato mondiale della persona giuridica, o – in alternativa – a un importo corrispondente a 24 (nei casi meno gravi) o a 40 (nei casi più gravi) milioni di euro¹⁴⁹.

Si tratta di un dato interessante, suscettibile di assumere un volto peculiare, quantomeno nel nostro ordinamento.

Infatti, dal momento che il paradigma sanzionatorio per quote non prevede sanzioni calcolate né legate alle percentuali sul fatturato, né a limiti edittali fissi e permette di irrogare agli enti una sanzione pecuniaria fino a 1.549.000 euro, l'ossequio alla Direttiva UE 2024/1203 determinerà un forte cambiamento del sistema sanzionatorio a carico dell'ente, quantomeno con riferimento alle nuove ipotesi di reato delineate dal legislatore europeo¹⁵⁰.

L'art. 7, par. 1 impone inoltre che gli Stati, accanto alle sanzioni pecuniarie, prevedano ulteriori misure accessorie a carico degli Enti. Rispetto a quelle già contemplate dal d.lgs. n. 231 del 2001, «si aggiungono l'obbligo di ripristino ambientale o di risarcimento del danno all'ambiente, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, a provvedimenti giudiziari di scioglimento, alla chiusura delle sedi utilizzate per commettere il reato, nonché l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza (cioè, modelli organizzativi) per rafforzare il rispetto delle norme ambientali»¹⁵¹.

¹⁴⁹ PUCCIO, *La nuova "Direttiva ambiente" (Ue 2024/1203) è entrata in vigore*, cit., 332.

¹⁵⁰ PUCCIO, *La nuova "Direttiva ambiente" (Ue 2024/1203) è entrata in vigore*, cit., 333. Sul modello di commisurazione della sanzione pecuniaria corporativa calibrato sul fatturato dell'ente e le divergenze rispetto al sistema bifasico adottato dal nostro legislatore con il d.lgs. n. 231/2001, nonché gli altri possibili criteri di computo, cfr. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2022, 574 ss.

¹⁵¹ PUCCIO, *La nuova "Direttiva ambiente" (Ue 2024/1203) è entrata in vigore*, cit. 335. Aveva auspicato nella dottrina interna l'aggiunta, nella materia ambientale, di ulteriori sanzioni o misure corporative di portata "riparatoria" o "curativa", anche per evitare irragionevoli disallineamenti rispetto all'apparato sanzionatorio applicabile alle persone fisiche, MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione*, cit., 600 ss.

Al di là delle modalità di riparazione in forma specifica, volte a responsabilizzare l'ente e a coinvolgerlo nell'attuazione di politiche virtuose che non possono essere a carico della collettività ferita (attraverso il costo sopportato dagli enti pubblici a fronte di società insolventi), emerge un atteggiamento ostile e sospettoso del legislatore europeo, incapace di valorizzare fino in fondo i principi sui quali dovrebbe reggersi il sistema di responsabilità penale dell'ente, valorizzando in particolare gli strumenti di *compliance* preventiva e reattiva¹⁵².

Peraltro, un tale atteggiamento contrasta con gli approdi maturati a livello nazionale e internazionale, anche a livello di *soft law*, dei quali è opportuno dare - pur telegraficamente - conto in ragione della rilevanza che essi dovranno assumere nel momento della traduzione in legge delle prescrizioni contenute nella Direttiva¹⁵³.

Dal punto di vista internazionale, di particolare interesse sono le riflessioni sugli strumenti destinati a prevenire e contrastare la criminalità d'impresa, primo fra essi i *Guiding Principles on Business and Human Rights* (GP)

¹⁵² Sulla centralità della *compliance* in chiave propositiva si veda MONGILLO, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, 2023, 709, che afferma come «Sotto questa luce, l'offerta della esenzione da responsabilità rappresenta un forte stimolo ad adottare moduli organizzativi virtuosi». Ad esso si collegala funzione di autonormazione dell'ente. Nell'ampia letteratura si veda DE FRANCESCO, *Uno sguardo fugace sulla c.d. autonormazione*, in www.lalegislazionepenale.eu, 17 aprile 2023; MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, Torino, 2021, 49 ss.; PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001), Parte I*, in *Cass. pen.*, 2013, 376; ID., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001), Parte II*, in *Cass. pen.*, 2013, 842 ss.; ID., *Autonormazione e controllo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 261 ss.; ID., *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in *La crisi della legalità. Il sistema vivente delle fonti penali*, a cura di Paliero *et al.*, Napoli, 2016, 117 ss.; BIANCHI, *Risultati attesi ed effetti indesiderati dell'autoregolazione regolata in materia penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 17 novembre 2023; TAVERRITI, *Autonormazione e prospettive autopoietiche della gestione della penalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1931 ss.; GULLO, voce *Compliance*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di Piergallini *et al.*, t. III, Milano, 2022, 1289 ss.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022.

¹⁵³ In merito alla diffusione di un approccio improntato alla *compliance* nei sistemi giuridici occidentali, v. NIETO MARTIN, *Americanisation or Europeanisation of corporate crime?*, in *Les chemins de l'harmonisation pénale*, a cura di Delmas-Marty-Pieth-Sieber, Parigi, 2008, 327 ss.; MANACORDA, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale: declino o trasfigurazione del diritto penale dell'economia?*, in *Le Soc.*, 2015, 477 ss.

dell'ONU¹⁵⁴, articolato su tre pilastri: a. il dovere dello Stato di proteggere gli individui da violazioni dei diritti umani realizzate (anche) dalle imprese; b. la necessità di assicurare il rispetto dei diritti umani da parte delle stesse; c. la possibilità di prevedere strumenti rimediali, giudiziali e stragiudiziali, destinati alle vittime di violazioni dei diritti umani realizzate dalle imprese.

I *Principi guida* non impongono obblighi giuridicamente rilevanti in capo all'impresa, ma prevedono una «*responsibility to respect*» (R2R), ancorata a buone pratiche volte a «raggiungere risultati tangibili in favore di individui e popolazioni danneggiate al fine di contribuire ad una globalizzazione socialmente sostenibile, senza che ciò abbia l'effetto di creare nuovi obblighi internazionali»¹⁵⁵.

Ad ogni modo, la mancanza di obblighi cogenti non può trarre in inganno circa l'efficacia dei precetti contenuti nei *Guiding Principles*, sotto il punto di vista giuridico e culturale¹⁵⁶. I principi sono frutto, di un significativo coinvolgimento di *stakeholder*, enti collettivi, attori statuali ed extrastatali e le procedure dettate per le imprese mirano a neutralizzare il rischio di violazione dei diritti umani alla luce di una valorizzazione della *compliance* d'impresa¹⁵⁷. Al centro degli interessi espressi a livello internazionale non vi è dunque un'istanza punitiva ma una spinta conformativa alla «adesione alla norma legislativa da parte degli attori economici organizzati»¹⁵⁸, realizzata promuovendo «una 'intrusione' nell'organizzazione aziendale per il tramite di protocolli or-

¹⁵⁴ U.N. *Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations "Protect, Respect and remedy" Framework*, New York-Ginevra, 2011.

¹⁵⁵ U.N. *Guiding Principles on Business and Human Rights*, cit., 6.

¹⁵⁶ Lo sottolinea COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, in *JUS*, 2018, 1, 148. Seri dubbi sulla reale cogenza delle *soft law* sono espressi da MONGILLO, il quale afferma che «sguarnita di qualsiasi presidio sanzionatorio pubblicistico, la *soft law* è, in ultima analisi, apparsa quale *no law* e pertanto come il tentativo di arrestare la valanga della logica del profitto con le nude mani delle buone intenzioni». Così MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione*, Napoli, 2012, 25.

¹⁵⁷ Efficacemente, su questo tema, DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano 2002. Nella letteratura spagnola, particolarmente attenta a questo tema, si veda *El derecho penal económico en la era compliance*, a cura di Arroyo Zapatero-Nieto Martín, Valencia, 2013, ed in particolare SIEBER, *Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica*, ivi, 63 ss., nonché *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, a cura di Nieto Martín *et al.*, Valencia 2015.

¹⁵⁸ MANACORDA, *La dinamica dei programmi di compliance aziendale*, cit., 479.

ganizzativi - i cd. *compliance program* - idonei a conformare l'attività d'impresa alle prescrizioni di legge»¹⁵⁹.

A livello internazionale si è compresa la rilevanza dell'adozione «di un insieme di procedure preventive, finalizzate essenzialmente al rispetto dei diritti dell'uomo»¹⁶⁰, poi veicolate in convenzioni internazionali che permettono una standardizzazione su scala globale.

Nell'ambito che ci interessa, un tentativo era stato fatto, come ricordato, con la Convention Écocide¹⁶¹, in base alla quale il crimine internazionale di ecocidio dovrebbe essere perseguito dai singoli Stati, chiamati a prevedere strumenti sanzionatori adeguati anche nei confronti degli enti collettivi, e solo in via complementare e sussidiaria davanti all'auspicata istituzione di una Corte penale internazionale dell'ambiente.

La centralità della logica conformativa ai precetti, che pone l'aspetto punitivo in secondo piano, in un'ottica di continua sollecitazione alle aziende a migliorare i propri *standard* di tutela dell'ambiente, si salda anche con il secondo profilo, di livello nazionale, che ci pare necessario ricordare qui.

Si tratta di un aspetto proprio dell'ordinamento italiano, ma che affonda le sue radici nella tradizione giuridica di Paesi che hanno vissuto conflitti sociali sanguinosi e duraturi.

Facciamo riferimento, infatti, alla giustizia riparativa e al rapporto della stessa con la responsabilità dell'ente. Si tratta di un tema molto complesso che potrà essere sviluppato in altra e futura sede.

Qui ci pare sufficiente rimarcare il legame, che definiremmo genetico, fra *compliance* e *riparazione*¹⁶². Se la conformità ai precetti legislativi si realizza

¹⁵⁹ COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, cit. 154.

¹⁶⁰ COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, cit. 155.

¹⁶¹ *Projet de Convention contre l'Écocide (Convention Écocide)*, in *Des écocrimes à l'écocide: Le droit pénal au secours de l'environnement*, a cura di Neyret, Parigi, 2015, 301 ss.

¹⁶² Si fa qui riferimento all'aspetto della riparazione come volto consustanziale del sistema della responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica, sul quale auspichiamo si innesti il diverso e complementare corredo di misure (non normative) offerto dalla *Restorative Justice*. La valutazione su questo legame genetico fra *compliance* e *riparazione* poteva invece essere evidenziato anche prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia sulla base delle autorevoli considerazioni di PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 532; DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, in *La pena ancora: fra*

attraverso una serie di regole di comportamento dell'ente chiamate *ex ante* ad individuare e gestire il rischio reato, in caso di mancato ossequio a queste regole la soluzione più efficace per reindirizzare l'ente verso un percorso virtuoso non è tanto la sanzione repressiva quanto il comportamento riparatore del danno cagionato e l'adozione di buone pratiche organizzative per non reiterare una lesione di beni come quello ambientale destinati ad assumere riflessi su tutta la popolazione.

Come ha sottolineato la dottrina, l'obiettivo perseguito dal d.lgs. n. 231 del 2001 è quello di una «prevenzione speciale in chiave rieducativa» che si caratterizza per la spinta rivolta all'ente ad adottare comportamenti *lato sensu* riparatori¹⁶³. Ne sono testimoni le disposizioni degli artt. 12 e 17, le quali appaiono funzionali tanto alla realizzazione di modelli organizzativi efficaci, idonei ad incidere sulla cultura dell'impresa, quanto, in un momento posteriore alla commissione del reato, a comporre le fratture sociali che ne sono derivate.

In questo quadro si innesta la Riforma Cartabia, la quale ancorché non preveda una disciplina compiuta per le persone giuridiche, tuttavia, le include in un processo di riparazione delle cui peculiarità devono farsi carico gli interpreti e ancor più le parti coinvolte¹⁶⁴.

Si tratta di una «*compliance* riparativa» dagli effetti interni ma soprattutto esterni all'ente, destinati a ricucire il rapporto fra quest'ultimo e la società offesa, il cui sviluppo futuro non è però del tutto privo di basi giuridiche ed

attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di Paliero *et al.*, Milano, 2018, 590 ss.; DE FRANCESCO, *Note brevi sulla "questione ambientale". Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in www.lalegislazionepenale.eu, 30 ottobre 2023; MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001*, Torino, 2022, 69-84 ss.; F. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, Torino, 2020; MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione*, cit., 564 ss.; COLACURCI, *L'illecito riparato dell'ente*, Torino, 2022; MASPERO, *Le vittime di crimini ambientali fra percorsi di tutela e condotte rieducative degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023, 128.

¹⁶³ MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione*, cit., VIII. Nel senso che la finalità rieducativa vada riconfigurata, rispetto all'ente collettivo, come funzione riorganizzativa, cfr. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 428 s.

¹⁶⁴ Per un primo commento alle novità sulla *Restorative Justice* all'italiana si veda: BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, 2023, 2, 136; MADEO, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio dell'ativa comune nella «riforma Cartabia»*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 novembre 2022; GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in www.discrimen.it, 16 novembre 2022; PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in www.sistemapenale.it, 14 novembre 2022.

esperienziali nel settore del diritto penale d'impresa, che conosce da tempo soluzioni normative quali quelle offerte dal d.lgs. n. 758 del 1994, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, oppure dal d.lgs. n. 152 del 2006 deputato alla tutela dell'ambiente (da qui TUA).

In quest'ultimo settore, interessanti sono gli strumenti offerti dagli artt. 256, co. 3, TUA e 256-bis, co. 5, TUA, contenenti obblighi riparatori che si associano alla sentenza di condanna¹⁶⁵.

Ma un ruolo ancor più importante deve essere conferito alla procedura di estinzione delle contravvenzioni ex art. 318-*bis* ss. TUA. In caso di violazioni contravvenzionali il reato si estingue, ai sensi dell'art. 318-*septies* TUA¹⁶⁶ quando l'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 c.p.p. impartisce al contravventore adempie nel termine fissato una apposita prescrizione imposta dall'organo di vigilanza, unitamente al pagamento della somma prevista a titolo di oblazione ex art. 318-*quater*, co. 2, TUA¹⁶⁷.

Accanto a queste previsioni vi sono le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino previste per i reati art. 256, co. 3, TUA; art. 256-bis, co. 5, TUA; art. 257 TUA; art. 257, co. 3, TUA; art. 255, co. 3, TUA (con riguardo all'art. 192 TUA); art. 139 e 140 TUA.

Infine, il Titolo VI del Codice penale prevede operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-*decies* c.p., unitamente alle attività di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-*duodecies* c.p., al ripristino dell'ambiente e all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.

In particolare, l'art. 452-*duodecies* c.p. che impone anche a carico dei soggetti di cui all'art. 197 c.p. l'esecuzione del recupero e ove tecnicamente possibile del ripristino dello stato dei luoghi (dopo la sentenza di condanna).

La disposizione prevede che alla condanna (o patteggiamento) per taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis c.p. consegua l'ordine (da

¹⁶⁵ Si tratta di strumenti riparativi di tipo materiale i quali, tuttavia, a nostro avviso, sono in grado di veicolare istanze di *Restorative Justice*.

¹⁶⁶ DIDI, *Processo penale e paradigma riparativo. I nuovi orizzonti della tutela dell'interesse lesso*, Padova, 2022, 131.

¹⁶⁷ In questo contesto, il profilo di maggiore criticità riguarda la mancata estensione all'ente dei meccanismi estintivi dell'illecito. Lo segnala MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 392.

parte del giudice) di recupero e ove tecnicamente possibile di ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e del civilmente obbligato all'esecuzione delle condotte riparatorie.

Questo complesso normativo costituisce il terreno fertile sul quale potranno sorgere pratiche di giustizia riparativa in tema ambientale che coinvolgano le persone giuridiche chiamate ad attuare comportamenti a favore della vittima o a favore della collettività, destinati a ripristinare non solo le matrici ambientali offese ma soprattutto il legame con il tessuto sociale ferito¹⁶⁸.

Quest'ultimo aspetto pare particolarmente importante atteso lo stretto legame che sussiste necessariamente fra alcune realtà industriali e la società nella quale esse esercitano le loro attività.

Infatti, come è stato sottolineato, proprio nel diritto dell'ambiente «si affermano interessi diffusi ossia quella categoria di situazioni soggettive che non si polarizzano intorno ad un soggetto identificabile *ex se* ma in quanto parte di una comunità»¹⁶⁹.

Agli operatori della giustizia riparativa sarà affidato il gravoso compito di depotenziare le istanze di vendetta della comunità ferita e parimenti di incrementare il livello di attenzione delle imprese nei confronti dei percorsi riparativi¹⁷⁰. Ne discenderanno prestazioni riparative virtuose, diverse l'una dall'altra, senza che questo tratto di difformità leda il principio di tassatività che deve

¹⁶⁸ Sulle peculiarità della giustizia riparativa applicata alle "vittime corporative", ovvero quelle vittime oggetto di un pregiudizio causato dalla persona giuridica si veda NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in www.la legislazione penale.eu, 17 marzo 2021. Diversamente, proprio con riferimento ai profili di riparazione legati alla commissione di un illecito ambientale, si afferma che: «La soluzione più ragionevole è inserire l'ordine rimediabile in esame nel tessuto delle misure direttamente applicabili all'ente collettivo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, anche mediante una calibrata interpolazione dell'art. 25-undecies e assicurando il necessario coordinamento con l'art. 452-duodecies c.p.». Così MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo*, cit., 602 ss.

¹⁶⁹ Sono parole di MASPERO, *Le vittime di crimini ambientali*, cit., 130.

¹⁷⁰ Soprattutto quando il delitto commesso è di matrice colposa. Su questo profilo si vedano EUSEBI, *La fraternità ferita: colpa, pena e giustizia riparativa*, in *Fraternità ferita e riconciliazione*, a cura di Ragonesse, Milano, 2017, 51; BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di Piergallini *et al.*, Milano, 2022, in part. 529 ss. e se ci è concesso VALBONESI, *Giustizia riparativa e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il delitto colposo*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2023, 938 ss. Si tratta peraltro di individuare delle procedure che sterilizzino il rischio di un mero gesto simbolico, incarnato da un improbabile incontro fra i vertici aziendali e la vittima.

esse previsto per le pene «tradizionali»¹⁷¹.

Al vaglio di adeguatezza e di uniformità espresso dal legislatore per la pena tradizionale, si sostituisce qui, nel contesto della riparazione, un vincolo di adeguatezza, di proporzionalità, di efficacia e soprattutto ancora una volta di umanità fulcro a maggior ragione di condotte riparative destinate a ricucire le ferite sociali¹⁷².

Questa ci sembra una delle strade da perseguire con maggiore convinzione in vista anche dell'attuazione dei sistemi penali previsti dalla Direttiva in commento e ci avvicina alle considerazioni conclusive da effettuare qui su un piano tanto *de iure condito*, quanto *de iure condendo*.

8. *L'ecocidio fra presente e futuro (de iure condito e de iure condendo)*. Nelle more della trasposizione della Direttiva UE 2024/1203, è possibile, alla luce delle criticità sino ad ora indagate, ipotizzare alcune linee di intervento destinate da subito - e in prospettiva - a realizzare quel difficile equilibrio fra una tutela davvero cogente e universale dell'ambiente e la conservazione, o per meglio dire, il ripristino dei principi cardine del diritto penale, insidiati da istanze repressive poco meditate.

Questa operazione può essere articolata su due diversi ma complementari piani: l'uno, più immediato, da realizzare alla luce dell'assetto normativo esistente, l'altro, invece, da progettare per farsi trovare pronti quando verrà il momento di trasporre la Direttiva in esame negli ordinamenti nazionali e soprattutto in quello italiano.

Muovendo dalla prospettiva *de iure condito*, la protezione penale dell'ambiente è suscettibile di un sensibile rafforzamento da attuare attraverso tre linee di intervento.

La prima risiede nella creazione, da parte di un numero definito di Paesi, di forme volontarie, più meno cogenti, di aggregazione di comuni intenti innanzi alle necessità di tutela che pone la salvaguardia dell'ecosistema. In questo sen-

¹⁷¹ Attesa anche l'assoluta libertà nella scelta delle misure riparatorie che possono avere un contenuto simbolico come sottolineato da MATTEVI, *Giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo et al., Padova, 2023, 255.

¹⁷² Per una preziosa riflessione sulla proporzionalità della pena nel contesto della giustizia riparativa PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 31 dicembre 2022.

so se, come abbiamo detto, una strada auspicabile potrebbe essere quella della stipula di una nuova Convenzione internazionale sulla tutela dell'ambiente, non minore salienza potrebbe assumere la creazione di un *Tribunale di opinione*, sul modello dell'esperienza del Tribunale Monsanto, il quale, pur privo di un valore giuridico vincolante, rappresenta un'opportunità preziosa non solo per incrementare la consapevolezza degli Stati e delle popolazioni innanzi a situazioni critiche concretamente individualizzate, ma, altresì, per proporre ed attuare strumenti condivisi, volti a contrastare politiche dannose di sfruttamento delle matrici ambientali¹⁷³.

A questo proposito si conviene con quella dottrina la quale afferma che tali iniziative fondano un 'movimento'¹⁷⁴ «di controllo sociale, volto a controbilanciare quel *deficit* di tutela derivante dalla frequente inerzia/impotenza dei singoli Stati nel contrasto alla criminalità delle imprese transnazionali»¹⁷⁵. Questo *deficit* andrebbe ricondotto «ad una duplice asimmetria», fondata da un lato, sullo «scarto tra i molteplici diritti riconosciuti alle imprese a livello internazionale, destinati a favorire gli scambi commerciali nel mercato globale, e i pochi obblighi cui le stesse imprese sono sottoposte, specie in termini di rispetto dei diritti umani» e dall'altro «nella differenza tra mezzi e risorse a disposizione delle corporation, da un canto, e degli Stati e delle vittime, dall'altro»¹⁷⁶.

Il precipitato di questa sproporzione si inverte nella capacità delle grandi società di occultare i dati tecnico-scientifici sulla pericolosità delle attività condotte.

Per questa ragione, riflettere sull'opportunità di creare un *Tribunale di opinione* a fronte di gravi e individuate situazioni di rischio ambientale rappresenta un veicolo prezioso per approfondire l'altro profilo sul quale ci sembra opportuno, da subito, avviare un cambiamento socioculturale dagli importanti

¹⁷³ *International Monsanto Tribunal*, Advisory opinion, L'Aia 18 aprile 2017, in www.monsanto-tribunal.org/upload/asset_cache/189791450.pdf.

¹⁷⁴ Locuzione mutuata da DELMAS-MARTY, *Les grands systèmes de politique criminelle*, Parigi 1992, 274 ss.

¹⁷⁵ COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, cit., 147.

¹⁷⁶ COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, cit., 148.

riflessi giuridici.

Facciamo riferimento al coinvolgimento delle vittime, potenziali o accertate, specifiche o aspecifiche, nel processo di consapevolezza degli effetti dannosi di determinate attività, nonché in quello nell'accertamento delle responsabilità e della riparazione dei danni sofferti¹⁷⁷.

Anche prima che la Riforma Cartabia rendesse, almeno potenzialmente, le vittime protagoniste di un processo di riparazione destinato a restituire loro, prima di tutto, la dignità della conoscenza dei reali motivi che hanno dato luogo all'offesa subita, si era assistito ad una progressiva rivalutazione della posizione del soggetto passivo del reato sulla scena penale¹⁷⁸. Questo processo ha destato molte preoccupazioni in autorevole settore della dottrina, che ne ha evidenziato le possibili strumentalizzazioni, in un sistema, come il nostro, dove la matrice vendicativa della giustizia penale riaffiora costantemente, anche perché un legislatore debole ed ondivago coglie nella pena uno strumento di facile consenso.

Tuttavia, a nostro parere, questo rischio si avverte meno in un contesto come quello della *corporate violence*¹⁷⁹, dove la vittima rimane ancora in una posizione strutturalmente svantaggiata, soprattutto per quanto attiene al profilo della «ingiustizia epistemica»¹⁸⁰.

Così il ruolo della vittima nel caso di fenomeni ambientali complessi potrebbe assumere un duplice volto: non solo di soggetto destinatario di obblighi

¹⁷⁷ Il tema della tutela delle vittime in ambito internazionale è molto vasto. Particolarmente pregnanti i contributi sul tema della tutela delle vittime, v. per tutti, STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, in particolare 221 ss. Per una panoramica sulla condizione della vittima nello scenario interno, sovranazionale ed internazionale, *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Milano, 2015; con particolare riferimento alle vittime della criminalità d'impresa, da ultimo *Victims and corporation. Implementation of Directive 2012/29/EU for victim of corporate crimes and corporate violence*, a cura di Mazzucato, Milano 2016, disponibile in www.victimsandcorporations.eu. Nella dottrina europea NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, cit., 4.

¹⁷⁸ Ancora un quadro delle vittime in ambito internazionale. Per un'ampia mappatura dello "statuto" della vittima nei contesti nazionale, sovranazionale ed internazionale v. *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino 2017.

¹⁷⁹ Chiarifica il concetto VISCONTI, *Premessa*, in *Linee Guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Forti et al., Milano, 2017, 20, disponibile al sito www.victimsandcorporations.eu.

¹⁸⁰ Lo sottolineava già FORTI, *Foreward*, in *Victims and Corporations*, a cura di Mazzucato, cit., XI. Lo ribadisce NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, cit., 4.

risarcitori e reintegratori dell'ecosistema violato, che la coinvolge in prima persona o in qualità di rappresentante di un interesse diffuso, ma altresì come protagonista di misure riparative che muovono in primo luogo dalla chiarificazione dei risvolti dei processi produttivi e poi dall'attuazione di pratiche riparative, il cui mantenimento deve essere presumibilmente vigilato per anni¹⁸¹. Ebbene proprio nella figura della vittima la visione ecocentrica e quella antropocentrica si uniscono per dare vita ad un sistema nel quale l'uomo si fa paladino della natura per tutelare non solo il suo presente ma soprattutto le nuove generazioni, come prescritto dalla Costituzione e come di recente sottolineato anche dalla Consulta¹⁸².

La valorizzazione in chiave propositiva e prospettica del ruolo della vittima ci conduce anche al terzo piano di intervento che già oggi può e deve essere attuato. Facciamo qui riferimento agli strumenti previsti dalla CEDU a tutela della salvaguardia della vita e della salute dei cittadini poste in pericolo dai Paesi membri anche nel caso in cui questi attuino politiche ambientali che si rivelano insufficienti a tutelare ampie porzioni di territorio oggetto di danni di particolare gravità.

Un fulgido esempio è costituito dalle tragiche vicende che hanno coinvolto la città di Taranto e le attività della società Ilva. La Corte EDU nella trama argomentativa della nota sentenza *Cordella e altri contro Italia* ha sancito l'inadeguatezza del quadro normativo italiano a fronte della domanda di tutela avanzata da una popolazione che, in quella realtà, ha subito gravi danni legati ad una gestione controversa delle matrici ambientali. La Corte ha ritenuto, infatti, che l'Italia abbia violato il diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) e il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in danno di oltre centosessanta persone abitanti nelle aree limitrofe agli stabilimenti dell'acciaieria. Prendendo in esame i dati epidemiologici sulla situazione sanitaria delle popolazioni esposte, e comparandoli con la normativa c.d. "salva-Ilva" emanata a partire

¹⁸¹ Come suggerito da COLACURCI, *Il "tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?*, cit., 151. Non si ignora, peraltro, che si tratta di un aspetto molto complesso atteso il drammatico bilanciamento che talvolta i cittadini sono chiamati ad effettuare tra il sostegno di istanze volte a garantire la salubrità del proprio territorio e le ricadute in termini di occupazione che queste possono comportare.

¹⁸² Come afferma la già ricordata sentenza Corte cost., 105/2024.

dal 2012, la CEDU ha evidenziato come le autorità italiane non abbiano individuato un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse dei singoli al «benessere» ed alla «qualità della vita» e quello della società alla prosecuzione della produzione¹⁸³.

Purtroppo, l'omissione di qualsivoglia misura idonea a recepire i dettami della sentenza Cortella ha condotto la Corte ad una nuova e ancor più netta condanna dell'Italia, espressa con sentenza del 5 maggio 2022 pronunciata sul ricorso *Ardimento e altri c. Italia*. In quella sede la Corte europea dei diritti umani ha accertato il persistere delle violazioni dell'art. 8 e dell'art. 13 della Convenzione dal momento che le autorità italiane continuano a trascurare l'adozione di misure necessarie a tutelare la salute dei cittadini e a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento.

Per vero, anche se ad oggi poco è cambiato nella gestione ambientale delle attività produttive e della situazione di grave inquinamento ambientale, tale da mettere in pericolo non solo la salute dei ricorrenti ma, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio (§ 10 della sentenza), la voce della Corte EDU rappresenta una forte denuncia dell'attuale gestione dell'ambiente in quelle zone e parimenti dovrebbe condurre l'ordinamento italiano ad un rapido ossequio delle pronunce secondo quanto previsto dall'art. 46 della CEDU.

Se questi tre profili, così sommariamente tracciati, rappresentano le linee di operatività di una migliore e maggiormente diffusa tutela dell'ambiente che può già oggi essere realizzata, non inferiori indirizzi metodologici appaiono all'orizzonte di una prospettiva *de iure condendo*.

Il processo di attuazione della Direttiva UE 2024/1203 rappresenta una vera opportunità, soprattutto per l'ordinamento italiano, in vista di un radicale ri-

¹⁸³ CEDU, I Sez., causa Cordella e Altri c. Italia, (Ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15), testo disponibile su www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Sulle questioni legate al caso Ilva, per tutti CATENACCI, *Il «caso ILVA» nel difficile rapporto fra governo e tutela penale dell'ambiente*, in *Itinerari di diritto penale dell'economia*, a cura di Borsari, Padova, 2018, 58; RUGA RIVA, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*, in *Casi di diritto penale dell'economia, II, Impresa e sicurezza*, a cura di Foffani-Castronuovo, Bologna, 2015, 149 ss.; PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale e il caso Ilva di Taranto*, in www.archiviopenale.it, 2013, 2, 1 ss.; RUGA RIVA, *Il caso Ilva: profili ambientali-penalì*, in www.lexambiente.it, 17 ottobre 2014.

pensamento delle forme di tutela innanzi ai fenomeni più gravi e diffusivi di lesione all'ambiente.

Tuttavia, la futura incriminazione dell'ecocidio, come si è cercato di far trasparire dalle considerazioni fin qui svolte, pone un problema di merito e di metodo.

Non è ozioso chiedersi, un'ultima volta, quale sia la *ratio* della tipizzazione di un fenomeno così complesso ed intrinsecamente sfuggente, ed in caso di risposta positiva, se sia opportuno o meno strutturare la fattispecie come un crimine ambientale comune.

Dalla filosofia politica ci giungono importanti profili di riflessione destinati a sorreggere la tesi dell'opportunità di tipizzare il crimine di ecocidio quale aggressione (e tutela) che coinvolge non solo il Paese nel quale si verifica il danno ma la Terra, come spazio comune, abitato da un'umanità coesa rispetto ad un medesimo interesse e obiettivo¹⁸⁴.

Il primo di questi profili risiede nel ripensamento che il ruolo del progresso deve assumere nella tutela dell'ambiente e i riflessi che questo pone sulle responsabilità umane. Il progresso tecnico scientifico non rappresenta, infatti, un cammino univocamente indirizzato al miglioramento della condizione umana, ma è capace di compromettere la stessa sopravvivenza dell'umanità. Così, l'incriminazione dell'ecocidio «attribuisce la piena responsabilità ai decisori e a coloro che hanno la capacità o il dovere di salvaguardare la realizzazione di un imperativo ambientale: oggi più che mai gli esseri umani hanno in mano la loro vita»¹⁸⁵.

Il secondo aspetto sul quale giova riflettere è che la Terra, per molte autorevoli voci, sarebbe uno spazio comune e condiviso, insuscettibile di appropriazione da parte di pochi. Ne discenderebbe una «responsabilità condivisa imposta agli individui e alle collettività» destinata a influenzare anche il quadro giuridico e, in particolare, le forme di proprietà privata o collettiva il cui esercizio deve essere sempre improntato al bene comune.

Il terzo profilo che sorregge l'incriminazione dell'ecocidio come crimine dai tratti peculiari è la convinzione che i popoli siano uniti da legami che non co-

¹⁸⁴ NEIRA-RUSSO-ÁLAVAREZ SUBIABRE, *Ecocidio*, in *Revista de Filosofía*, 2019, 76, 127.

¹⁸⁵ *Ibid.*, 129.

noscono i confini politici. Del resto, lo sosteneva già Vitoria, per il quale un crimine commesso contro lo *ius gentium* o diritto delle nazioni, è destinato a colpire l'intera umanità che rappresenta una *naturalis communitationis*¹⁸⁶.

Il quarto aspetto risiede, infine, nella dimensione sostanziale colpita dall'ecocidio che non può coincidere solo con profili materiali dell'ecosistema o con i pregiudizi fisici patiti dalla popolazione ma attiene alla sfera morale del danno¹⁸⁷.

Ne è fulgida testimonianza la c.d. "migrazione climatica" che colpisce intere popolazioni costrette a lasciare i propri insediamenti urbani tanto per cambiamenti fisiologici o patologici subiti dall'ecosistema. Si tratta di un fenomeno diffuso e profondamente impattante sugli equilibri psico sociali dei migranti, tanto da costituire un tema centrale nelle politiche delle Nazioni Unite¹⁸⁸.

Da questi assunti, unitamente a quanto avevamo già avuto modo constatare approfondendo il dibattito internazionale, l'ecocidio per sua natura rappresenta un presidio penale ormai irrinunciabile ma suscettibile, in ragione del bene tutelato e per le dimensioni dell'offesa arrecata, di essere più opportunamente collocato in una dimensione sovranazionale. Ma poiché questo obiettivo non è stato ancora perseguito, e chissà se mai lo sarà a cagione delle caratteristiche dei sistemi Convenzionali di tutela, alla politica penale dei Singoli stati è demandata l'attuazione di un così peculiare precetto, la cui fisionomia è profondamente influenzata da parametri di *modus, tempus* e *locus commissi delicti* molto distanti dall'ortodossia penale.

Nella trasposizione della Direttiva UE 2024/1203 si pone dunque il problema del rispetto dei principi di legalità, offensività e colpevolezza che possono essere facilmente dismessi in nome di superiori istanze di tutela, come già accaduto innanzi a fenomeni sistemici ampia portata suscettibili di creare un peri-

¹⁸⁶ DE VITORIA, "De los indios recientemente descubiertos". *Obras de Francisco de Vitoria*, Madrid, [1532-1960], 705, la cui opera è richiamata da NEIRA-RUSSO-ÁLAVAREZ SUBIABRE, *Ecocidio*, cit., 130.

¹⁸⁷ VON UEXKÜLL, *Biologische Briefe an eine Dame*, Berlino, 1920, 141.

¹⁸⁸ Particolarmente esaustivo il quadro tracciato dal *Environmental Migration Portal* delle Nazioni Unite disponibile all'indirizzo: www.environmentalmigration.iom.int/environmentalmigration#:~:text=The%202018%20Global%20Compact%20for,support%20both%20migrants%20and%20States.

colo o un danno di ampia portata¹⁸⁹.

Sarà dunque importantissimo vigilare affinché, da un lato, la formulazione della fattispecie di ecocidio rispetti tali principi e, dall'altro, la fase applicativa non replichi le distorsioni di un sistema che sino ad oggi ha sacrificato i diritti tanto delle vittime quanto dei presunti autori di fatti inquinanti, senza peraltro arrestare il declino delle matrici ambientali.

¹⁸⁹ Pensiamo al terrorismo internazionale le cui fattispecie penali sono l'emblema della violazione di molti fra i principi cardine dell'ordinamento penale. Si veda, in proposito BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale: tra diritto penale del nemico Jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, 2008, *passim*.